



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 212

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 1° novembre 2007

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
-------------------------------------	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 1° novembre 2007

163ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per la salute Zucchelli e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si sono concluse le fasi dell'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli da 41 a 97 e delle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 40. La Commissione conviene di passare all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate agli articoli da 41 a 55.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 41.1, mentre è contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 41. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 42, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 42.1, dichiarandosi contrario ai restanti emendamenti.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 43, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 43.0.1 e 43.0.4, dichiarandosi contrario sulle restanti proposte emendative. Ricorda poi che l'emendamento 43.0.2 è ritirato. In merito agli emendamenti relativi all'articolo 44, manifesta un parere favorevole sugli emendamenti 44.1 e 44.9, a condizione che quest'ultimo sia riformulato riducendo l'autorizzazione di spesa da 1 milione di euro a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nonché avviso contrario su tutti i restanti emendamenti. Passando agli emendamenti presentati all'articolo 45, si dichiara favorevole solo sull'emendamento 45.9, manifestando un avviso contrario su tutte le restanti proposte emendative. Esprime poi un orientamento favorevole sull'emendamento 46.6 purché esso venga riformulato riducendo lo stanziamento previsto da 2,5 milioni di euro a 1 milione di euro. Il parere è altresì positivo sull'emendamento 46.9, mentre pur dichiarandosi in linea di principio favorevole all'emendamento 46.0.2, si rimette al Governo.

Dopo un breve intervento del senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*), il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 46.0.7 analogo ad una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 159 del 2007 all'esame dell'altro ramo del Parlamento, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto. L'orientamento è contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 46.

Dopo che il senatore POLLEDRI (*LNP*) ha presentato una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 47.3, il relatore LEGNINI (*Ulivo*) dichiara di rimettersi all'avviso che sarà espresso dal Governo. Manifesta invece un parere favorevole sull'emendamento 47.0.2 (testo 2), pronunciandosi in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 47. In merito agli emendamenti concernenti l'articolo 48, manifesta un orientamento positivo sull'emendamento 48.1, avanzando poi la richiesta di accantonare l'emendamento 48.0.1 a sua firma. Si rimette al Governo sull'emendamento 48.0.2 (testo 2) su cui comunque l'orientamento, in linea generale, è favorevole. Il parere è quindi contrario su tutti i restanti emendamenti.

Con particolare riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 49, manifesta un avviso favorevole sugli emendamenti 49.0.1 (testo 2) e 49.0.2 (testo 2), mentre il parere sull'emendamento 49.0.7 è favorevole a condizione che esso sia riformulato riducendo la spesa prevista da 2,5 milioni di euro a 1,5 milioni di euro. Si pronuncia in senso favorevole anche sull'emendamento 49.0.9 (testo 2), esprimendo un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 49. Dopo aver espresso un parere contrario, in particolare sulle proposte 50.4, 50.8, 50.20 e 50.25, nonché sugli altri emendamenti presentati all'articolo 50, ad eccezione dell'emendamento 50.14 (testo 2) su cui il giudizio è positivo, manifesta un avviso contrario anche su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 51. Esprime quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 52. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 53,

invita i proponenti a ritirare l'emendamento 53.0.2 al fine di trasformarlo in un ordine del giorno riconoscendo la rilevanza del tema della *class action* trattato dall'emendamento. In particolare ritiene che la questione necessiti di una discussione più approfondita al di fuori della manovra di bilancio. Si pronuncia poi in senso contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 53. Passando agli emendamenti concernenti l'articolo 54, il parere è positivo sull'emendamento 54.0.1 mentre sollecita i firmatari dell'emendamento 54.0.2 a presentare sul tema rilevante dei congedi parentali, un ordine del giorno cui peraltro il senatore POLLEDRI (*LNP*) si dichiara disponibile ad aggiungere la propria firma.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 54.0.4 altrimenti il parere è contrario, formulando un giudizio negativo su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 54.

Dopo una breve richiesta di chiarimento del senatore CICCANTI (*UDC*) circa le motivazioni che hanno indotto ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 54.0.9, il relatore LEGNINI (*Ulivo*), pur condividendo l'esigenza di sostenere il reddito delle famiglie anche attraverso misure fiscali, ritiene che il tema vada affrontato in un'ottica di sistema. Suggestisce pertanto di presentare un atto di indirizzo che recepisca le finalità dell'emendamento.

Con particolare riguardo agli emendamenti presentati all'articolo 55, manifesta un giudizio positivo sugli emendamenti 55.0.19 e 55.0.21, pronunciandosi in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 55, ritirando l'emendamento 44.0.1, con conseguente decadenza dei relativi subemendamenti. Puntualizza comunque che sull'emendamento 46.9, sul quale il relatore aveva espresso un parere favorevole, l'orientamento è quello di suggerire il ritiro della proposta, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 46.0.2 invita i firmatari a ritirarlo, esprimendo alternativamente un parere contrario.

Il sottosegretario ZUCCHELLI fa presente che l'emendamento 46.0.2 non innova la possibilità già esistente di prescrivere farmaci generici ma è suscettibile di determinare contenziosi.

Il sottosegretario SARTOR condivide inoltre il suggerimento del relatore di ritirare l'emendamento 46.0.7, assicurando l'impegno del Governo a reperire mezzi idonei di copertura.

Sull'emendamento 46.0.7 il sottosegretario ZUCCHELLI sottolinea l'opportunità di restringere la platea dei destinatari esclusivamente ai soggetti talassemici, emofiliaci o emoglobinopatici, concordando sull'invito al ritiro già espresso dal relatore.

Il sottosegretario SARTOR formula poi un giudizio contrario sull'emendamento 47.3 (testo 2) riformulato dal senatore Polledri. Il parere è poi positivo sull'emendamento 48.0.2 (testo 2) nonché sulle proposte di riformulazione già ipotizzate dal relatore.

Si passa indi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 41.1, prende la parola il senatore VEGAS (*FI*), il quale sottolinea che gli emendamenti su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole comportano aggravii di spesa, la cui copertura insiste sulla Tabella A, rispetto alla quale in precedenza il Governo ha dichiarato di non poter far fronte ad ulteriori incrementi di spese. Domanda quindi in che modo il Governo intende distribuire le risorse che insistono sulla Tabella A. Dopo aver deplorato l'elargizione di somme per ragioni, a suo avviso, meramente clientelari, manifesta forti perplessità in ordine all'atteggiamento del Ministro dell'economia, atteso che egli ha dichiarato di essere il custode della spesa pubblica, dimostrando in tal modo di non essere a conoscenza degli oneri conseguenti agli emendamenti appoggiati dalla maggioranza.

Il sottosegretario SARTOR tiene a sottolineare l'adeguatezza dei pareri espressi rispetto alle risorse disponibili, rivendicando la piena consapevolezza della visione di insieme sottesa alle proposte emendative, le quali infatti mirano ad attuare precise priorità politiche. Nega quindi che sia stato perso il controllo sulle risorse che insistono sulla Tabella A, rimarcando l'obiettivo di riqualificazione della spesa perseguito dal Governo.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si associa alle considerazioni del sottosegretario Sartor, precisando che le risorse disponibili in Tabella A sono state usate in maniera parsimoniosa.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 41.1 e respinge l'emendamento 41.2. L'emendamento 43.0.4a, posto ai voti, viene respinto.

Si passa poi alle votazioni degli emendamenti vertenti sull'articolo 42.

Posto ai voti, l'emendamento 42.1 è approvato, mentre l'emendamento 42.3 viene ritirato dal senatore TECCE (*RC-SE*).

Si procede poi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Con distinte votazioni la Commissione respinge l'emendamento 43.1, approva l'emendamento 43.0.1, respinge l'emendamento 43.0.3 e approva l'emendamento 43.0.4.

Si passa indi alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 44.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 44.1 e respinge gli emendamenti 44.2 e 44.4.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ritira l'emendamento 44.6, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice SOLIANI (*Ulivo*) riformula l'emendamento 44.9 in un testo 2 nel senso già indicato dal relatore.

L'emendamento 44.9 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 44.10, 44.0.2 e 44.0.3.

In merito all'emendamento 44.0.4, il senatore CICCANTI (*UDC*), prendendo atto delle determinazioni della Presidenza, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riguardanti l'articolo 45.

Con separate e successive votazioni la Commissione approva l'emendamento 45.9.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) ritira l'emendamento 45.8.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 45.0.1, 45.0.6, 45.0.7, 45.0.10, 45.0.11, 45.0.13 e 45.0.15 sono respinti dalla Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 46.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 46.1 e 46.2, deplorando l'assenza nell'attuale sistema di cure antidolore e di assistenza attraverso cure palliative. Lamenta inoltre che, nonostante le sue pressanti richieste, la Commissione igiene e sanità non abbia ancora iniziato l'esame dei disegni di legge presentati sul tema.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 e 46.5.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) fa proprio e riformula l'emendamento 46.6 in un testo 2, che posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FERRARA (*FI*) sull'emendamento 46.7, esso posto ai voti non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 46.8, prende la parola il senatore LUSI (*Ulivo*) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 46.9, manifestando profondo sconcerto per il parere espresso dal Governo. Dopo aver rammentato che il Parlamento ha già avuto modo di esprimersi all'unanimità con un atto di indirizzo sul tema del registro dei dottori in chiropratica, rimarca la necessità di disciplinare la materia, tanto più che in Italia già operano validi professionisti.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) chiede a sua volta chiarimenti al Governo circa le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere l'invito al ritiro.

Il sottosegretario SARTOR puntualizza che il suo parere non è motivato da un giudizio sulla professione in questione, ma è giustificato da ragioni finanziarie, atteso che l'inserimento dei dottori in chiropratica nel Sistema sanitario nazionale è suscettibile di comportare oneri. Nel comprendere le ragioni dei proponenti, avanza quindi un'ipotesi di accantonamento.

Dopo che il senatore BALDASSARRI (*AN*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.9, la Commissione ne dispone l'accantonamento.

Posto ai voti, l'emendamento 46.0.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 46.0.2 a sua firma, evidenziando che l'obbligo di prescrizione del solo principio attivo costituisce una battaglia risalente nel tempo, che contribuirebbe ad abbattere in maniera significativa la spesa sanitaria nazionale. Pone quindi in luce la necessità di rendere effettivo il diritto alla salute dei cittadini, nei confronti dei quali l'emendamento rappresenta un impulso per avviare un percorso educativo. Tiene peraltro a sottolineare che le risorse derivanti dall'approvazione dell'emendamento sono destinate al comparto sicurezza, innescando pertanto un circuito doppiamente virtuoso. Dopo aver lamentato le frequenti speculazioni compiute dalle imprese farmaceutiche ritiene quindi che l'emendamento sia ispirato al buon senso.

Interviene incidentalmente il senatore FERRARA (*FI*), il quale invita il Presidente a far rispettare le fasi procedurali in corso, sottolineando che

si è conclusa in una precedente seduta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che, in considerazione dell'andamento dei lavori, ha già in altre occasioni consentito ad altri senatori – in particolare di opposizione – non componenti della Commissione di intervenire su emendamenti di cui erano firmatari, talvolta anche successivamente alla fase di illustrazione per ragioni di opportunità politica.

Il sottosegretario SARTOR precisa che dall'emendamento 46.0.2 non derivano risparmi di spesa, atteso che si fa riferimento a farmaci di classe C il cui costo è a carico dei cittadini. Pertanto non vi sono maggiori risorse da poter utilizzare per il comparto sicurezza come disposto dal comma 2.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dichiara voto contrario sull'emendamento 46.0.2 evidenziando che la legislazione vigente consente comunque al farmacista di dispensare farmaci generici.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), tenuto conto delle valutazioni economiche manifestate dal Sottosegretario, invita a ritirare l'emendamento.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) riformula l'emendamento in un testo 2, sopprimendo il comma 2, sul quale il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si dichiara favorevole.

Il sottosegretario SARTOR dichiara invece di rimettersi al voto della Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 46.0.2 (testo 2), interviene il senatore BALDASSARRI (*AN*), condividendo le osservazioni del senatore Manzione con riferimento alla necessità di avviare un percorso educativo finalizzato alla conoscenza dei principi attivi dei farmaci.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) esprime a sua volta voto favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore FERRARA (*FI*) circa le proposte analoghe all'emendamento 46.0.2 (testo 2) già presentate nel 2001, la proposta emendativa in questione, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

L'emendamento 46.0.6, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) fa proprio l'emendamento 46.0.7 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Si procede indi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 47.1, 47.2 e 47.3 (testo 2 corretto), mentre approva l'emendamento 47.0.2 (testo 2).

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 48.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 48.1, dispone l'accantonamento dell'emendamento 48.0.1, come richiesto dal relatore.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 48.0.2 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti 48.0.3, 48.0.4 (nella parte dichiarata ammissibile), 48.0.5, 48.0.6 e 48.0.7.

L'emendamento 48.0.8 (testo 2) è ritirato dai rispettivi proponenti.

Si procede alle votazioni degli emendamenti vertenti sull'articolo 49.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 49.0.1 (testo 2) prende la parola il senatore VEGAS (*FI*), stigmatizzando l'introduzione di una riforma del settore musicale all'interno del disegno di legge finanziaria.

Dopo che il senatore TECCE (*RC-SE*) ha aggiunto la sua firma all'emendamento 49.0.1 (testo 2), interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore BALDASSARRI (*AN*), condividendo le osservazioni del senatore Vegas.

Posto ai voti l'emendamento 49.0.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 49.0.2 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti 49.0.4 e 49.0.6.

Il senatore TECCE riformula l'emendamento 49.0.7 in un testo 2 riducendo il contributo da 2,5 milioni di euro a 1,5 milioni di euro, come suggerito dal relatore.

L'emendamento 49.0.7 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BALDASSARRI (*AN*) l'emendamento 49.0.9 (testo 2) risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 49.0.13 e 49.0.14 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione respinge indi l'emendamento 50.1 (limitatamente alla parte dichiarata ammissibile), mentre l'emendamento 50.4 viene ritirato.

Respinto l'emendamento 50.5 e ritirata la proposta 50.6, la Commissione respinge altresì, in esito a ulteriori votazioni, le proposte 50.7, 50.8 e 50.12, mentre approva l'emendamento 50.14 riformulato in un testo 2.

Dopo la reiezione dell'emendamento 50.18 e il ritiro dell'emendamento 50.20, posti ai voti, risultano respinte le proposte 50.21, 50.22, 50.23, 50.25 e 50.0.1.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 51.1, il quale propone di utilizzare una parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 643 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nella misura massima del 15 per cento, anche ai fini della promozione delle specificità culturali di ciascuna comunità locale di appartenenza.

Posto ai voti, l'emendamento 51.1 risulta respinto, così come sono respinte le proposte 51.0.2, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 e 52.0.1.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 52.0.3, di cui è proponente, volto a prevedere, in favore dei medici ammessi alle rispettive scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991, il riconoscimento del periodo di formazione svolto con l'attribuzione di una borsa di studio annua di importo pari a duemila euro. Evidenzia quindi il rilievo politico e il valore di civiltà giuridica della proposta in votazione, il cui impianto mira a favorire la risoluzione del contenzioso in atto, con modeste ricadute sui conti pubblici.

Il senatore FERRARA (*FI*), preannunciando il proprio voto contrario all'emendamento 52.0.3, esprime una valutazione critica rispetto ai contenuti della proposta, che giudica assolutamente insoddisfacenti.

L'emendamento 52.0.3, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 53.

La Commissione respinge gli emendamenti 53.2, 53.7 e 53.0.1.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 53.0.2 (testo 2), diretto a introdurre nell'ordinamento giuridico l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (cosiddetta *class action*), osservando che la predetta proposta recepisce i contenuti del progetto di legge di iniziativa del Governo attualmente all'e-

same della Camera dei deputati. Si sofferma quindi analiticamente sulle singole misure proposte, in particolare per quel che concerne i poteri istruttori e decisorio dell'organo giurisdizionale nonché l'istituzione di una specifica procedura di conciliazione tra le parti.

Alla luce dell'opportunità di consentire una valutazione sull'eventuale adozione di una disciplina di carattere transitorio, evidenzia di aver ritenuto preferibile prevedere il differimento dell'inizio di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni. Insiste pertanto per la votazione del suddetto emendamento.

L'emendamento 53.0.2 (testo 2), messo ai voti, risulta respinto. Risultano altresì respinte le proposte 53.0.4, 53.0.5, 53.0.6, 53.0.7, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12, 53.0.13 e 53.0.14.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), raccomanda l'approvazione delle proposte 53.0.15 e 53.0.16, entrambe a sua firma, dirette a introdurre misure di agevolazione per i nuclei familiari, in materia di accesso ai servizi per la prima infanzia nonché di prestazioni previdenziali a tutela della vita nascente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 53.0.15 e 53.0.16 risultano respinti.

La Commissione respinge altresì le proposte 53.0.17, 53.0.18, 53.0.19, 53.0.20, 53.0.21.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 54. La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 54.2, 54.5 e 54.0.1/1, mentre approva invece l'emendamento 54.0.1.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) dichiara quindi di ritirare le proposte 54.0.3 e 54.0.4, dopo averla fatta propria, preannunciandone la trasformazione in un unico ordine del giorno.

Respinti gli emendamenti 54.0.5, 54.0.6, 54.0.10 (per la parte ammissibile) – al quale aggiunge la firma il senatore POLLEDRI (*LNP*) prima della votazione – e 54.0.8, il senatore MORGANDO (*Ulivo*) sottoscrive e ritira l'emendamento 54.0.9, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 54.0.12.

Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 55.1, 55.2, 55.3, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8,

55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.16, 55.0.17 e 55.0.18 (limitatamente alla parte ammissibile).

Il senatore FERRARA (*FI*) prende la parola per preannunciare il proprio voto favorevole al subemendamento 55.0.19/1, esprimendo una valutazione negativa dei contenuti dell'emendamento 55.0.19 di iniziativa del Governo, giudicando inefficace la misura di incremento del fondo per la non autosufficienze ivi prevista.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti 55.0.19/1 e 55.0.19/2, mentre risultano invece accolti dalla Commissione gli emendamenti 55.0.19 e 55.0.21. La Commissione respinge infine la proposta 55.0.22.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli dal 56 al 70 del disegno di legge.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 56, il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si pronuncia in senso negativo su tutte le proposte emendative riferite al predetto articolo. Quanto agli emendamenti all'articolo 57, esprime un avviso contrario alla proposta 57.2, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 57.3 e 57.0.2, in considerazione di un subemendamento alla proposta 3.1000 che affronta in maniera unitaria il tema della tutela dei lavoratori che operano a contatto con sostanze pericolose. In via subordinata, l'orientamento su tali emendamenti è negativo. Manifesta poi un avviso negativo su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 57.

In merito agli emendamenti presentati all'articolo 58, l'oratore si sofferma in particolare sull'emendamento 58.0.5, motivando il proprio parere contrario sulla predetta proposta; successivamente, manifesta un orientamento negativo su tutti i restanti emendamenti all'articolo 58.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 59, dà conto della proposta 59.0.1, in materia di corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle amministrazioni pubbliche situate nei territori indicati nella proposta in questione. Chiarisce quindi le ragioni della propria contrarietà al predetto emendamento. Si intende che su tutte le restanti proposte emendative all'articolo 59 il parere è negativo.

In relazione agli emendamenti all'articolo 60, il relatore esprime avviso contrario sulla proposta 60.0.1, di cui condivide il merito, e invita pertanto il Governo a individuare una risposta adeguata alle questioni emerse. Esprime quindi una valutazione negativa su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 60. Relativamente agli emendamenti riguardanti l'articolo 61, il relatore si pronuncia in senso negativo sulla proposta 61.0.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 61.0.2 (testo 2), così come sulla proposta 61.0.3, a condizione che la spesa in essa prevista venga rideterminata in senso conforme all'emendamento precedente. Dopo aver dichiarato un avviso negativo sulle proposte 61.0.12 e

61.0.13, manifesta un orientamento contrario anche su tutti i restanti emendamenti all'articolo 61. Dato conto del proprio parere negativo su tutte le proposte emendative concernenti l'articolo 62, il relatore motiva la propria contrarietà, in ordine alle proposte concernenti l'articolo 63 e all'emendamento 63.2, per la parte dichiarata ammissibile; il parere è altresì contrario anche sulla proposta 63.0.4. L'orientamento è quindi negativo su tutti gli altri emendamenti all'articolo in questione. Dopo aver manifestato un orientamento negativo su tutte le proposte riferite all'articolo 64, il relatore focalizza l'attenzione sulle proposte emendative presentate all'articolo 65, soffermandosi, in particolare, sulla proposta 65.0.4, volta a introdurre la previsione di un credito di imposta per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni presso unità produttive ubicate in Italia meridionale. Invita quindi i proponenti al ritiro del predetto emendamento, per confluire sulla proposta 69.0.3 (testo 2), a propria firma, che affronta in modo più organico la medesima tematica. Si intende quindi espresso un parere negativo su tutte le altre proposte emendative all'articolo 65. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 66, il relatore si sofferma sulla proposta 66.0.1, sulla quale il parere è contrario, così come è negativo l'orientamento anche su tutte le restanti proposte emendative riguardanti l'articolo 66.

In merito agli emendamenti all'articolo 67, il relatore si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 67.1, a condizione che venga apportata una riduzione alle cifre in essa stanziata; il parere è invece negativo sulla proposta 67.0.8, così come sui restanti emendamenti all'articolo 67. Passando all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 68, il relatore si pronuncia negativamente sull'emendamento 68.0.1, intendendosi manifestato un orientamento contrario anche su tutte le altre proposte riguardanti il predetto articolo. Relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 69, dà compiutamente conto delle finalità perseguite dall'emendamento 69.0.3 (testo 2), a propria firma, volto a introdurre una misura di incentivazione all'occupazione mediante la concessione di un credito di imposta per le assunzioni effettuate nelle aree indicate nella suddetta proposta. Esprime quindi l'auspicio che tale proposta possa raccogliere il consenso unanime della Commissione.

Su specifica richiesta del senatore POLLEDRI (*LNP*), il relatore si pronuncia quindi sui subemendamenti relativi alla propria proposta, motivando analiticamente le ragioni della propria contrarietà, in particolare per quanto concerne i subemendamenti 69.0.3 (testo 2)/1, 69.0.3 (testo 2)/9, 69.0.3 (testo 2)/7, 69.0.3 (testo 2)/6, 69.0.3 (testo 2)/5, 69.0.3 (testo 2)/4, 69.0.3 (testo 2)/3 e 69.0.3 (testo 2)/2. Quanto ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 69, l'avviso del relatore è contrario.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati all'articolo 70, il relatore si pronuncia a favore delle proposte 70.4 e 70.10, mentre valuta negativamente le proposte 70.7 e 70.0.3. Il parere è peraltro contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 70.

Al senatore MANZIONE (*Ulivo*), che interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sulle ragioni della dichiarazione di inammissibilità relativa all'emendamento 58.0.1, a sua firma, replica il presidente MORANDO ribadendo le ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità del predetto emendamento.

Il PRESIDENTE invita quindi il Rappresentante del Governo a esprimere parere sugli emendamenti sui quali si è testé pronunciato il Relatore.

Il sottosegretario SARTOR manifesta un orientamento conforme al Relatore, precisando tuttavia che, quanto agli emendamenti da 60.0.1 a 60.0.6, le problematiche ivi trattate saranno oggetto di un disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, in tema di *welfare* e mercato del lavoro, il cui esame costituirà la sede più appropriata per un'adeguata valutazione delle suddette questioni.

Con riferimento all'emendamento 67.0.8, fa presente che è stato adottato un provvedimento che prevede una serie di interventi, d'intesa con i Comuni, per finalità di contenimento dei costi per il personale.

Suggerisce infine di sostituire all'emendamento 69.0.3 (testo 2), comma 9, il riferimento alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» con quello alla voce «Ministero per lo sviluppo economico».

Il RELATORE accoglie l'indicazione di modifica testé avanzata dal Rappresentante del Governo.

Posto che gli emendamenti riferiti all'articolo 56 sono inammissibili, si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

La Senatrice RUBINATO (*AUT*) ritira l'emendamento 64.0.1.

Posto in votazione, l'emendamento 57.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore LUSI (*Ulivo*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 57.2, chiede che venga accantonato al fine di consentire al Relatore e al Rappresentante del Governo un'ulteriore valutazione sulla questione ad essa sottesa

Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario, posto che, pur condividendo in linea di principio gli aspetti di merito della norma, rileva tuttavia la sussistenza di oneri finanziari non assistiti da idonea copertura.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 57.2.

Accogliendo altresì l'invito del relatore, il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) ritira l'emendamento 57.3.

Gli emendamenti 57.4 e 57.0.1, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) ritira l'emendamento 57.0.2.

Risulta altresì respinto l'emendamento 57.0.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 58.1, 58.4, 58.0.4 e 58.0.5.

Si passa quindi alla votazione delle proposte riferite all'articolo 59.

Gli emendamenti 59.3, 59.0.1, 59.0.2 e 59.0.3, con separate votazioni, sono respinti dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

Posto in votazione, l'emendamento 60.1 è respinto dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 60.0.1, non essendo stata accolta dal proponente la proposta avanzata dal relatore a trasformarlo in un ordine del giorno, tale emendamento, posto in votazione, risulta respinto.

La Commissione respinge inoltre l'emendamento 60.0.2.

Il senatore GALLI (*LNP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta 60.0.4, volta a ridurre l'ammontare dei contributi pagati dalle imprese per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Osserva al riguardo che sono erogate dall'INAIL somme di gran lunga inferiori rispetto all'ammontare dei contributi versati, residuando quindi ingenti quantità di risorse da utilizzare per finalità non strettamente connesse alle esigenze di copertura contro gli infortuni.

La senatrice ALLEGRINI (*AN*) aggiunge la propria firma all'emendamento 60.0.4 e, associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Galli, sottolinea l'esigenza di una rapida e definitiva soluzione al problema di fondo, legato alla esatta qualificazione della natura strutturale dell'INAIL, quale ente a ripartizione o a capitalizzazione.

Posto in votazione, l'emendamento 60.0.4 risulta respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 60.0.6.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 60.0.7 è stato ritirato. Pertanto l'emendamento 60.0.7/1 è decaduto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 61.

L'emendamento 61.2, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GALLI (*LNP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 61.0.1, evidenziando criticamente come attualmente manchi una disciplina che consenta il recupero dei contributi pagati in vista del conseguimento di un trattamento previdenziale superiore al minimo sociale, ove non siano stati maturati i relativi requisiti. Rileva al riguardo l'assoluta asimmetria in relazione al trattamento riconosciuto ai cittadini extracomunitari, in favore dei quali sono rimborsati i contributi versati al 5 per cento di interesse.

La senatrice BONFRISCO (*FI*) sottoscrive la proposta 61.0.1 e dichiara il proprio voto favorevole.

All'emendamento in esame aggiunge infine la propria firma la senatrice ALLEGRINI (*AN*).

Posta in votazione, la proposta 61.0.1 è respinta dalla Commissione.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 61.0.2 (testo 2), preannunciando la propria astensione.

Posto in votazione, l'emendamento 61.0.2 (testo 2) risulta accolto. Gli emendamenti 61.0.3 e 61.0.4 risultano assorbiti dall'approvazione della proposta 61.0.2 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 61.0.5 a 61.0.9.

Il senatore GALLI (*LNP*) in merito alla proposta 61.0.11, manifesta il proprio voto favorevole, sottolineando l'esigenza di avviare una approfondita riflessione sui criteri di reversibilità della pensione per il coniuge superstite che sia coerente con le ragioni che ne sono alla base. In proposito, potrebbero costituire elementi di valutazione la sussistenza di una significativa differenza anagrafica tra i coniugi, nonché la previsione di un limite di durata al godimento di tale diritto.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), fermo restando che si tratta di un fenomeno diffuso, con grave danno per le casse previdenziali, esprime il proprio voto contrario sulla proposta in oggetto, affermando come sia

maggiormente preferibile riconoscere una misura di reversibilità proporzionata al periodo di convivenza.

Il senatore BALDASSARRI (AN) propone di riformulare l'emendamento 61.0.11 nel senso di commisurare il godimento della pensione di reversibilità in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quarant'anni di massimo periodo di contribuzione.

Il senatore GALLI (LNP) pur sottolineando come il tema meriti una riflessione più ampia, accoglie tale proposta e riformula l'emendamento di cui è proponente in un testo 2.

Aggiungono la propria firma alla proposta 61.0.11 (testo 2), i senatori FORTE (UDC), FERRARA (FI) BALDASSARRI (AN) e CICCANTI (UDC).

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il Rappresentante del Governo all'espressione dei rispettivi pareri sull'emendamento 61.0.11 (testo 2).

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ribadisce il proprio parere contrario.

Il sottosegretario SARTOR conferma la propria contrarietà al riguardo.

Posto in votazione, l'emendamento 61.0.11 (testo 2) è respinto dalla Commissione.

Il senatore GALLI (LNP), intervenendo per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 61.0.12, esprime seria preoccupazione in ordine alle ingenti risorse delle casse pensionistiche destinate al pagamento delle pensioni minime in favore di cittadini extracomunitari che abbiano fatto ricorso al ricongiungimento familiare. Rileva in proposito come si tratti di una tendenza in rapida crescita, sottolineando pertanto l'esigenza di introdurre idonee forme di contenimento e di controllo.

Posti in votazione, gli emendamenti 61.0.12 e 61.0.13 sono respinti dalla Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 7.

7.0.3 (testo 2)/12 (testo 2)

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, RIPAMONTI, BULGARELLI,
DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

7.0.3 (testo 2)/26

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nell'amministrazione penitenziaria, per» aggiungere le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2008,».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 0,5 milioni di euro».

Art. 12.**12.7 (testo 2)**

POLLEDRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 725 e 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società partecipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprietarie o gestiscano case da gioco autorizzate».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 450 mila euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

Art. 22.**22.10 (testo 2)**

POLLEDRI

Al comma 3 sostituire le parole: «è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto» con le seguenti: «è rideterminata in 22 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e 2 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000.

22.0.3 (testo 2)

BULGARELLI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, BRISCA MENAPACE, ALBONETTI, RIPAMONTI, PALERMI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«22-bis.

*(Misure a sostegno di personale operante
in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)*

"1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

«3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 8, allegato 2, alla voce: Ministero della difesa, programma ricerca e innovazione,apportare le seguenti modifiche:

Ricerca tecnologica nel settore della difesa - Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Art. 33.

33.0.1 (testo 2)

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

1. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell'INAIL sancito dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

2. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata una sanzione amministrativa di mille euro.

5. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».

Art. 35.

35.16 (testo 2)

ENRIQUES, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del "Passante Nord di Bologna", variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

Art. 37.

37.4 (testo corretto)

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI, BONFRISCO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

37.0.5 (testo 2)

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI, BONFRISCO, SAIA, DONATI, GRILLO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: -10.000;

2009: -10.000;

2010: -10.000.

Art. 44.**44.9 (testo 2)**

SOLIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

Art. 46.**46.6 (testo 2)**

SILVESTRI, BAIO DOSSI, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.0.2 (testo 2)

MANZIONE, BORDON

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo».

Art. 47.**47.3 (testo 2)**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 500 mila euro».

Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 250 mila euro.

47.0.2 (testo 2)

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO,
PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la parola: "incruenti"».

Art. 48.**48.0.2 (testo 2)**

CAFORIO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, primo periodo, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura

realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di Educazione continua in medicina».

Art. 49.

49.0.1 (testo 2)

SOLIANI, TECCE

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una sola volta";

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il

medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".

8. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 1.2.2)».

49.0.2 (testo 2)

SOLIANI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima».

49.0.7 (testo 2)

CAPRILI, FRANCO Vittoria, BALDINI, TECCE, AMATI

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Festival Pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione Festival Pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e della finanze, è apportata la seguente variazione (in migliaia di euro):

2008: - 1.500.

49.0.9 (testo 2)

MELE, BOCCIA Maria Luisa, PELLEGATTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 1 milione di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

Art. 50.**50.14 (testo 2)**

CAPELLI, SOLIANI, MELE, TECCE

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

Art. 61.**61.0.2 (testo 2)**

BELLINI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:***«Art. 61-bis.***(Definizione di contenziosi con l'INPS)*

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiu-

diziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 - 1.000.

61.0.11 (testo 2)

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quaranta anni di contribuzione".».

Art. 62.**62.0.3**

TOFANI, VIESPOLI, SAIA, PARAVIA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2 della legge 17 maggio 1999 n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 30 giugno 2008. Dall'attuazione del presente articolo, in riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la finanza pubblica (risultanti dal rapporto tra eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazione delle prestazioni) superiori a 5 milioni di euro annui da finanziare, per l'anno 2008, utilizzando una quota delle risorse di cui articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, accertate dall'INAIL in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007».

Art. 91.**91.12 (Testo 2)**

BARBATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'adeguamento di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto nella misura del 90 per cento per l'anno 2008 e nella misura dell'80 per cento per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica relativa al Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2008 - 20.600

2009 - 10.300

G/1817/37/5

MORGANDO, LUSI

La 5ª Commissione permanente,

considerata l'urgenza di intervenire per assicurare gratuità, semplificazione e sostegno per l'adozione internazionale,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative per la revisione della vigente normativa in materia di imposte sui redditi e di adozione internazionale, nel senso di prevedere una detraibilità totale delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184;

ad assumere le necessarie iniziative per l'individuazione di un «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e al consolidamento dei canali di adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte delle Commissioni e degli Enti autorizzati;

nonché a prevedere iniziative volte innovare la disciplina vigente, al fine di assicurare la registrazione dei contratti del personale di nazionalità italiana e maggiorenne, impiegato presso gli Enti autorizzati di cui alla legge n. 184 del 1983, a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con la qualifica di cooperante di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

G/1817/39/5

MORGANDO, LUSI

La 5ª Commissione permanente,

considerata la necessità di intervenire per il rafforzamento degli interventi a favore delle famiglie numerose con più di tre figli, come elemento strategico di una politica di sviluppo e di equilibrio sociale,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative per incrementare il reddito dei nuclei familiari con più di tre figli e con un reddito complessivo pari ad un massimo di 50 mila euro annui con assegno pari a 250 euro all'anno pro capite per ciascun figlio minore;

ad individuare, nell'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria in corso di approvazione, la priorità di un intervento significativo di riduzione del carico fiscale per le famiglie numerose.

G/1817/40/5

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI COSSUTTA, ALFONZI, PISA, DI SIENA, ZUCCHERINI, VANO, PALERMO, TIBALDI, RIPAMONTI, NARDINI, CARLONI, BINETTI, BOCCIA Maria Luisa, DE PETRIS, FRANCO Vittoria, GAGGIO GIULIANI, MONGIELLO, BRISCA MENAPACE, GAGLIARDI, ROSSA, EMPRIN GILARDINI, CAPELLI, TURIGLIATTO, MAGISTRELLI, BASSOLI, NEGRI, SERAFINI, AMATI, PELLEGGIATA, VALPIANA, DONATI, MORGANDO, POLLEDRI, STIFFONI

La 5ª Commissione permanente,

premessi che:

la situazione dell'occupazione femminile in Italia è una delle peggiori d'Europa:

- tasso di attività femminile più basso d'Europa, ancora quattordici punti al di sotto degli obiettivi di Lisbona 2010;
- forte addensamento nella precarietà e nel lavoro nero in cui le donne rappresentano oltre il 56 per cento degli addetti;
- differenziali retributivi che mediamente si aggirano attorno al 23 per cento degli stipendi degli uomini;
- abbandono del posto di lavoro a causa di maternità, non condivisione delle responsabilità familiari nell'ambito della coppia.

La scarsa presenza delle donne nel lavoro si configura oggi come una vera e propria emergenza nazionale che richiama interventi convergenti tra politiche per il lavoro e politiche sociali. Come affermato anche dal Ministero del lavoro in una recente Conferenza su questi temi, un intervento a sostegno delle politiche di genere nel lavoro è senza dubbio rappresentato da una modifica normativa che porti ad aumentare l'indennità per i congedi parentali. Infatti il bassissimo utilizzo che se ne fa oggi non corrisponde ad uno scarso interesse, ma alla ristrettezza della copertura economica. Con un'indennità che arriva appena al trenta per cento della retribuzione, ne usufruisce solo chi non ne può fare assolutamente a meno o chi ha alti redditi. Usufruisce dei congedi solo il 24 per cento delle lavoratrici madri; per i lavoratori padri la percentuale scende al 3 per cento; la fruizione dei congedi scende drasticamente nel periodo dai tre agli 8 anni di vita del bambino,

impegna il Governo:

ad aumentare l'indennità dei congedi parentali, di cui al D.L. n. 151 del 26 marzo 2001, articoli 32, 33, 34 dal 30 al 50 per cento della retribuzione e a consentire una maggiore flessibilità attraverso l'uso orario dell'istituto, condizioni entrambe allo stesso tempo incentivanti verso un maggior uso maschile del congedo;

a corrispondere, per i periodi di congedo parentale dopo i tre anni di vita del bambino (art. 34) un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico del-

l'assicurazione generale obbligatoria; la misura va estesa ai genitori di minore con handicap in situazione di gravità (art. 33);

ad estendere queste misure anche ai lavoratori atipici e ai genitori adottivi e affidatari, ai quali va esteso anche l'esonero dal lavoro notturno;

tenendo anche conto dei fondi per la maternità accantonati e non utilizzati del Fondo GIAS sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS.

G/1817/41/5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

La 5ª Commissione permanente,

premessi che:

in occasione dell'esame dell'Atto Senato 1817, in particolare l'articolo 44 che prevede l'adozione di Piani strategici nazionali per prevenire il rischio idrogeologico;

i comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecorara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza, sono sottoposti a grave rischio idrogeologico che crea dissesti stradali e pericolo per l'incolumità delle persone,

impegna il Governo:

a valere sulle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 44, di inserire nei Piani strategici nazionali, d'intesa con i comuni interessati, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecorara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza.

G/1817/42/5

BONADONNA, RUBINATO, ALBONETTI

La 5ª Commissione permanente.

in sede di discussione del disegno di legge n. 1817,

premessi che:

che l'apprendistato nell'artigianato e nella micro e piccola impresa ha tradizionalmente goduto di uno speciale statuto per il suo elevato valore sociale, rappresentando lo strumento principale di trasmissione del sapere e del saper fare, grazie soprattutto all'insegnamento che il titolare dell'impresa, con il proprio impegno personale, impartisce all'apprendista;

che la tutela dell'apprendistato nell'artigianato e nelle micro e piccole imprese ha sempre rappresentato un obiettivo prioritario del legisla-

tore, di rilevanza strategica per garantire una buona occupazione, valorizzare il bagaglio culturale dei giovani e contribuire alla crescita sociale ed economica del Paese;

che la stessa Carta Costituzionale, nella lettura fornita dal combinato disposto degli articoli 35 e 45, conferisce grande rilievo alla necessità di conciliare la formazione professionale dei giovani lavoratori con la tutela e lo sviluppo dell'artigianato;

evidenziato:

che la legge finanziaria dello scorso anno ha previsto al comma 773 dell'articolo 1 la rideterminazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e che, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiore o pari a nove, tale contribuzione è stata ridotta dell'8,5 per cento il primo anno e del 7 per cento il secondo anno di contratto;

che per questi motivi l'aumento ai fini previdenziali fino a dieci punti percentuali della contribuzione anche degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, introdotta dalla legge finanziaria 2007, si è rivelata gravemente penalizzante sul piano sociale, ancor prima che su quello economico, per le imprese medesime;

che in questo contesto, la contribuzione aggiuntiva introdotta dalla finanziaria per il 2007, anche se prevista in misura ridotta per il biennio iniziale, è risultata particolarmente penalizzante e, soprattutto, difficilmente accettabile da parte dei datori di lavoro, dato che, nei primissimi anni di inserimento dell'apprendista, la parte predominante e più significativa della formazione professionale viene realizzata con l'affiancamento ed il paziente insegnamento da parte del titolare dell'impresa o di un suo collaboratore di provata esperienza e professionalità;

che nell'ottica esposta il datore di lavoro sopporta un costo notevole, sia per il valore di un insegnamento unico ed insostituibile, sia per la considerevole entità di ore di lavoro impiegate per l'addestramento e la formazione dell'apprendista,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia soppressa la contribuzione, per le imprese fino a 9 addetti, per la durata del primo biennio lasciando, in ogni caso, a carico delle medesime imprese il contributo per la copertura in caso di malattia, fin dal primo anno di apprendistato.

164ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), prende preliminarmente la parola per riformulare il parere da lui precedentemente reso, esprime parere favorevole all'emendamento 70.0.3, a condizione che il testo sia riformulato prevedendo che il contributo sia fissato nella misura massima dell'1 per cento.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) riformula quindi l'emendamento nel senso suggerito dal relatore, emendamento che, pertanto, assume la denominazione di emendamento 70.0.3 (testo 2).

I senatori TADDEI (*FI*) e ADDUCE (*Ulivo*) appongono la propria firma sull'emendamento 70.0.3 (testo 2).

Dopo che il presidente MORANDO ha ricordato che nella seduta antimeridiana si era completata la votazione fino all'emendamento 61.0.11, avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 61.0.12.

Posto ai voti, tale emendamento è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 61.0.13, 62.1, 62.2, 62.3, 62.5, 62.6 (per la parte ritenuta ammissibile), 62.8, 62.0.1, 62.0.2, 63.2 (per la parte ritenuta ammissibile), 63.3, 63.0.2 e 63.0.3.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 63.0.4, al fine di trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

In esito a distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 63.0.5, 63.0.7, 63.0.8, 63.0.9, 63.0.10, 63.0.11 e 63.0.12.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) ritira l'emendamento 64.0.1.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 65.1, 65.2, 65.4, 65.5, 65.6, 65.8, 65.0.1, 65.0.2, 65.0.3, 66.0.1, 66.0.2, 66.0.3 e 66.0.4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 67.1 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 67.0.2, 67.0.3, 67.0.4, 67.0.5, 67.0.8, 67.0.9, 67.0.10, 68.2 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.3 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.5 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.0.1, 68.0.2, 68.0.3, 68.0.5, 68.0.6, 68.0.7, 69.1, 69.3, 69.4, 69.5 e 69.6 (per la parte ritenuta ammissibile).

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 69.7, per la parte ammissibile, con conseguente decadenza dei subemendamenti 69.7/1 e 69.7/2, e ritira anche l'emendamento 69.0.2, risultando decaduto il relativo subemendamento.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 69.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 69.0.3 (testo 2)/2, 69.0.3 (testo 2)/3, 69.0.3 (testo 2)/4, 69.0.3 (testo 2)/5, 69.0.3 (testo 2)/6, 69.0.3 (testo 2)/7, 69.0.3 (testo 2)/8, 69.0.3 (testo 2)/1, mentre approva l'emendamento 69.0.3 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 69.0.4, 69.0.5, 70.11 e 70.3, mentre approva l'emendamento 70.4.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 70.5, 70.7, 70.8 (per la parte ritenuta ammissibile) e 70.9.

Il senatore FERRARA (*FI*) esprime il proprio voto contrario all'emendamento 70.10, il quale non risulta in linea con l'obiettivo assunto

dal Governo di risparmio e contenimento delle spese. Più in generale, nonostante il Ministro dell'economia avesse prospettato per la corrente sessione di bilancio un disegno di legge finanziaria «leggero», ci si è trovati di fronte ad un articolato assai complesso nel quale, ancora una volta, l'Esecutivo sceglie la soluzione di attingere dalle tasche degli italiani per finanziare spese clientelari.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) fa presente che lo scopo di tale emendamento è quello di ripristinare il finanziamento a favore dell'istituto *Jean Monnet*, dopo che tale istituto è stato per un errore oggetto di definanziamento da parte di una norma contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dal senatore Manzione.

Posto ai voti l'emendamento 70.10 è approvato.

Con distinte votazioni la Commissione respinge l'emendamento 70.0.2, mentre approva l'emendamento 70.0.3 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 70.0.4, 70.0.5, 70.0.6 e 70.0.7.

Si procede quindi alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti dall'articolo 71 all'articolo 91, con particolare riferimento a quegli emendamenti e subemendamenti che, da parte dei relativi proponenti, sono stati segnalati nel corso della seduta notturna di ieri.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere contrario sul subemendamento 71.9/1, e sugli emendamenti 71.10, 71.12, 76.1, 76.5, 79.6, 82.6, 82.8, 84.2, mentre invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario alla proposta 91.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 71.9, sul subemendamento 74.3/1, e sull'emendamento 74.3, ed anche sull'emendamento 74.0.1, a condizione che la dotazione prevista nel comma 1 sia ridotta da 13 a 6 milioni di euro e che, conseguentemente, si riformuli la copertura con un richiamo alla Tabella A.

Formula parere favorevole sugli emendamenti 75.1, 77.0.2 (testo 2), 79.0.1 (testo 2), come pure sugli emendamenti 82.9, 82.10, 82.11, mentre si rimette al Governo sulle proposte 82.13 e 82.14. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 84.1, 85.2/1, 85.2, 86.0.1 (testo 2) e 90.1. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 86.5, in quanto si pone l'obiettivo di dare effettività, certezza dei tempi ed obbligo di risposta alla fase conciliativa, necessaria per deflazionare il contenzioso. Formula avviso favorevole anche sull'emendamento 91.12 (testo 2).

Invita i senatori proponenti a ritirare l'emendamento 79.8, esprimendo, in subordine, parere contrario.

Si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 91.0.2, rispetto al quale andrebbero verificati i profili onerosi connessi all'obiettivo di contenere le spese delle Camere di commercio.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 91.8, limitatamente ai commi da 1 a 3, diretti a rafforzare l'organizzazione della Corte dei Conti con riferimento ai controlli dei conti pubblici, mentre è di avviso contrario sul comma 4 di tale proposta, in quanto, a suo giudizio, il trasferimento ai bilanci delle Camere della residua quota parte delle risorse finanziarie rappresenta una scelta impegnativa che non può essere valutata in tale sede in tutti i suoi riflessi.

Su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati dall'articolo 71 all'articolo 91 esprime parere contrario.

Rispetto alle valutazioni espresse dal relatore sull'emendamento 91.8, il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) ritiene auspicabile la soppressione del comma 2 di tale proposta che determinerebbe una confusione di ruoli tra il potere esecutivo e quello legislativo.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*), sempre con riferimento all'emendamento citato, ritiene invece opportuno che nel comma 2 non si faccia riferimento alla Presidenza del Consiglio, in quanto ciò lederebbe il ruolo di controllore assegnato alla Corte dei conti.

Ad avviso del senatore VILLONE (*SDSE*) nel comma 2 di tale proposta andrebbero espunti i riferimenti sia alla Presidenza delle Camere, sia alla Presidenza del Consiglio.

Secondo il senatore CICCANTI (*UDC*), invece, entrambi i riferimenti, contenuti nel comma 2 dell'emendamento 91.8, alle Camere e alla Presidenza del Consiglio devono essere mantenuti non solo perché è plausibile un obbligo di comunicazione nei confronti della Presidenza del Consiglio, ma anche perché il Parlamento deve conoscere quali sono i rilievi che la Corte dei Conti ha avanzato al fine di comprendere se l'Esecutivo vi si è adeguato o meno.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) ritiene che non sia sufficientemente chiaro il collegamento tra il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'emendamento 91.8, esprimendo altresì riserve circa l'opportunità che il provvedimento motivato della amministrazione non ottemperante sia comunicato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), preso atto del dibattito incidentale che si è aperto in ordine all'emendamento 91.8, ricorda che l'articolo 1, comma 473 della legge finanziaria dello scorso anno ha già disposto il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari; pertanto il

comma 2 di tale proposta si muove coerentemente in tale direzione. Alla luce di tali considerazioni, conferma il parere favorevole precedentemente reso sull'emendamento 91.8, ad eccezione del comma 4.

Il sottosegretario SARTOR, dopo aver ritirato l'emendamento 78.5, esprime parere conforme a quello del relatore, segnalando il proprio giudizio favorevole sugli emendamenti 82.9 e 82.10, mentre si dichiara contrario all'emendamento 82.14. Aderisce alle considerazioni espresse dal relatore sull'emendamento 91.8, limitatamente alla soppressione del comma 4, precisando che le risorse finanziarie della Corte dei Conti non sono assegnate dal Governo, ma risultano nel bilancio statale. Sui restanti commi di tale proposta si rimette alle determinazioni della Commissione.

Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 91.0.2.

Il presidente MORANDO fa presente che il senatore Villone ha presentato una nuova versione dell'emendamento 91.2 – che, pertanto assume la denominazione di emendamento 91.2 (testo 2) – che non è stato ancora distribuito. Pertanto, il parere del relatore e del rappresentante del Governo sarà reso quando tale proposta verrà posta a conoscenza dei Commissari.

Si passa alle votazioni degli emendamenti, a partire da quelli inerenti all'articolo 71 fino a quelli relativi all'articolo 91.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, e 71.8, nonché i subemendamenti 71.9/1 e 71.9/2.

Posto ai voti l'emendamento 71.9 viene accolto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 71.10, 71.12 e 72.0.1.

Con separate votazioni viene poi accolto il subemendamento 74.3/1 e l'emendamento 74.3, nel testo conseguente alla modifica approvata.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 74.4 e 74.7.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 74.0.1 (testo 2) e 75.1.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 76.1, 76.3, 76.5, 76.7, 76.8, 77.4, 77.9, 77.13, 77.14, 77.18 e 77.31.

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 77.0.2 (te-

sto 2), sottolineando l'incongruità di tale disciplina sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo contenutistico.

Dopo che il senatore BALDASSARRI (AN) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 77.0.2 (testo 2), il relatore LEGNINI fornisce taluni chiarimenti in ordine alla proposta emendativa in questione.

Il presidente MORANDO accantona temporaneamente la votazione dell'emendamento 77.0.2 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 78.1, 78.3, 78.4, 79.5, 79.6, 79.7 e 79.8.

Su richiesta del senatore VEGAS (FI), il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti sull'emendamento 79.0.1 (testo 2), che posto ai voti viene accolto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinte le proposte emendative 81.1, 82.5, 82.6, 82.7 e 82.8.

Dopo che il senatore VEGAS (FI) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 82.9, lo stesso posto ai voti viene accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento degli emendamenti 82.10 e 82.11.

Viene poi accolto, con apposita votazione, l'emendamento 82.13.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 82.14, 82.15, 82.0.2, 83.0.1, 83.0.2, 83.0.3, nonché i subemendamenti 84.1/1 e 84.1/2.

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 84.1, evidenziando che la normativa in questione risulta scoperta sotto il profilo finanziario e presenta altresì diversi nodi problematici.

Dopo che il sottosegretario GRANDI ha effettuato alcune precisazioni sull'emendamento di cui trattasi, il senatore BALDASSARRI (AN) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 84.1, sottolineando criticità in ordine alla copertura finanziaria dello stesso.

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 84.1, lo stesso posto ai voti viene accolto.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 84.2, 84.0.2 e 85.1.

La Commissione accoglie con separate votazioni il subemendamento 85.2/1 e l'emendamento 85.2, nel testo conseguente alla modifica approvata.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 85.3, 85.4, 85.5, 85.7, 85.0.1, 86.1, 86.3 e 86.4.

Con separate votazioni vengono accolti gli emendamenti 86.5 e 86.0.1 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 86.0.2, 87.1, 87.3, 87.4, 87.5, 87.0.5, 89.0.1, 89.0.2 e 89.0.3.

Dopo una richiesta di chiarimento, formulata dal senatore FERRARA (*FI*) in ordine all'emendamento 90.1 (testo 2), e dopo che il rappresentante del GOVERNO ha fatto una precisazione in ordine allo stesso, la Commissione accoglie con apposita votazione l'emendamento 90.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la votazione degli emendamenti 91.1, 91.2 (testo 2) e 91.3.

Posto ai voti, l'emendamento 91.0.4 risulta respinto.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) dichiara di ritirare l'emendamento 91.4, a propria firma.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 91.5, 91.6 e 91.7.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 91.8, limitatamente ai primi tre commi dello stesso.

Dopo una breve precisazione del senatore LEGNINI (*Ulivo*), il senatore FERRARA (*FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 91.8, precisando che tale giudizio positivo inerisce anche non solo ai primi tre commi di tale proposta emendativa, ma anche al comma 4 della stessa.

Dopo che il senatore POLLEDRI (*LNP*) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 91.8, il presidente MORANDO avverte che gli emendamenti 91.8 e 91.11, di identico tenore, verranno votati per parti separate, evidenziando che la prima parte su cui vi è il parere favorevole di relatore e go-

verno è relativa ai primi tre commi, mentre la seconda inerisce al comma quattro su cui il parere è contrario.

La Commissione accoglie, con votazione congiunta, la prima parte degli emendamenti 91.8 e 91.11 di identico tenore, che divengono 91.8 (testo 2) e 91.11 (testo 2); successivamente viene respinta, con votazione congiunta, la seconda parte dei predetti emendamenti.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 91.10, 91.100 e 91.101.

Dopo che il senatore FERRARA(FI), ha preannunciato anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 91.12 (testo 2), lo stesso posto ai voti viene accolto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 91.0.2, 91.0.5 e 91.0.6.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 91.1, precedentemente accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 77.0.2 (testo 3), volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 77, recante la destinazione delle somme sequestrate ai sensi del Codice di procedura penale all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) invita il relatore a ritirare la proposta emendativa, onde affrontare tale tematica in altra sede, anche in coerenza con le determinazioni già assunte con riferimento a proposte di analogo tenore.

Il senatore STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*) dichiara di non condividere l'emendamento in esame, rilevando anzitutto che quest'ultimo modifica l'articolo 262 del Codice di procedura penale introducendo un comma aggiuntivo dopo il comma 3, secondo una collocazione a suo avviso impropria. Inoltre, sostiene che la proposta emendativa non si coordinerebbe con le disposizioni recate nel medesimo Codice relative ai provvedimenti in caso di mancata restituzione dei beni sequestrati, determinando, fra l'altro, una sua sostanziale inattuabilità.

Il senatore BALDASSARRI(*AN*), dopo aver dichiarato di condividere i rilievi critici mossi dal senatore Stracquadano, lamenta che le risorse necessarie per l'avvio del processo telematico derivano da una fonte di gettito, quella relativa alla devoluzione allo Stato di somme sequestrate, che si configura come una misura *una tantum*, peraltro non quantificabile, che

a suo avviso non dovrebbe essere destinabile al finanziamento di spese correnti e ripetute nel tempo.

Il senatore FERRARA (*FI*), nel richiamare i principi che presiedono le procedure di bilancio, ritiene imprescindibile una quantificazione delle risorse necessarie per le finalità recate nell'emendamento.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) giudica invece favorevolmente i contenuti dell'emendamento, ritenendo tuttavia opportuno che il comma 1, lettera a), sia modificato nel senso di aggiungere il comma ivi recato dopo il comma 4, e non dopo il comma 3, dell'articolo 262 del codice di procedura penale.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) respinge con fermezza i rilievi critici rivolti all'emendamento 77.0.2 (testo 3), precisando che le disposizioni in esso recate si integrano con le disposizioni del Codice di procedura penale in materia di mancata restituzione dei beni sequestrati. Nello specifico, esso introduce un termine certo, corrispondente a cinque anni dalla data della sentenza non più impugnabile, oltre il quale le somme sequestrate, se non reclamate, sono devolute allo Stato.

Richiama indi l'attenzione sul rilievo della proposta, che è destinata a determinare la devoluzione allo Stato di un considerevole ammontare di risorse, tale da assicurare ingenti risorse per la realizzazione del processo telematico.

Il presidente MORANDO invita il relatore a riformulare ulteriormente la proposta emendativa, nel senso di specificare che le risorse derivanti dalle norme introdotte con l'emendamento siano destinate esclusivamente agli investimenti necessari all'avvio del processo telematico, e non alle spese correnti.

Dopo che il senatore FERRARA (*FI*) ha ribadito la propria contrarietà alla mancata quantificazione del finanziamento necessario per la promozione del processo telematico, il senatore BALDASSARRI (*AN*) chiede al relatore di specificare che le risorse previste al comma 3 dell'emendamento debbano essere destinate ad interventi di investimento per il processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Il senatore STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*) riterrebbe a sua volta opportuna una diversa collocazione delle disposizioni recate nella proposta emendativa, incluse quelle recanti norme di carattere finanziario.

Dopo che il presidente MORANDO ha dichiarato di condividere il suggerimento del senatore Baldassarri, il relatore LEGNINI (*Ulivo*) formula l'emendamento 77.0.2 (testo 3).

L'emendamento 77.0.2 (testo 3), nella versione così corretta, è indoposto ai voti e accolto.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno riformulato l'emendamento 91.2 in un testo 2 (allegato al presente resoconto), invitandoli a darne illustrazione.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) si sofferma sulle novità rispetto alla precedente formulazione, rilevando, in particolare, che le deroghe riguardo alla norma volta a introdurre un tetto al trattamento economico per incarichi svolti nell'ambito dell'amministrazione statale possano essere concesse, per motivate esigenze, per un periodo non superiore a tre anni. Inoltre, al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, entro un limite massimo di 25 unità, di postazioni sottratte all'applicazione delle norme in esame. Dà indi conto del successivo comma 11, volto a sopprimere i contratti di consulenza riferibili al personale operante presso tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione di taluni, specifici comparti.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR esprimono parere favorevole sull'emendamento 91.2 (testo 2).

Il senatore CABRAS (*Ulivo*) aggiunge la firma alla proposta emendativa in votazione.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 91.2 (testo 2), lamenta che esso è volto a introdurre, da un lato, rigidità invero eccessive in materia di retribuzioni e consulenze e, dall'altro, deroghe a suo avviso del tutto arbitrarie.

Anche il senatore VEGAS (*FI*) preannuncia il voto contrario sulla proposta emendativa in votazione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) dichiara il voto contrario della propria parte politica, stigmatizzando l'ampia discrezionalità con cui sono stabilite le eccezioni ai vincoli sugli emolumenti e sulle consulenze nelle amministrazioni dello Stato. Inoltre, lamenta che la disposizione in esame non opera alcun raccordo normativo con le previsioni in materia di consulenze già recate nella legge finanziaria per il 2007.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento interviene indi il senatore STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*), il quale critica, a sua volta, sia l'eccessiva rigidità delle limitazioni, sia l'ampiezza e la discrezionalità delle deroghe.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento, ritiene che esso introduca elementi di razionalizzazione e moralizzazione, rispetto ad una situazione, soprattutto in tema di consulenze, che si è aggravata a partire dalla precedente legislatura.

Il senatore GALLI (*LNP*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo non condivisibili, nel complesso, le misure di contenimento dei costi della politica perseguita dal centro-sinistra, priva a suo avviso di una efficace visione strategica.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore BALDASSARRI (*AN*), l'emendamento 91.2 (testo 2, in una versione con correzioni formali) è indi posto ai voti ed accolto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 91.0.4, 91.3 e 91.1, precedentemente accantonato.

Il PRESIDENTE invita indi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 92.10 (testo 2), 93.13, 93.32 (testo 2), mentre ritira le proposte 94.0.1, 95.0.1 e 95.0.2, a sua firma. Subordina indi il parere favorevole sull'emendamento 93.31, ad una sua riformulazione nel senso di limitare l'autorizzazione di spesa in esso contemplata a 500.000 euro. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 93.33, si esprime in senso contrario sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli sino al 95.

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 93.32 (testo 2) con riferimento al quale subordina il parere favorevole alla soppressione della norma di copertura in esso recata, atteso che esso è privo di oneri finanziari.

Si procede alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti dall'articolo 92 all'articolo 97.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.1, in quanto l'utilizzazione di contratti di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche può rappresentare uno strumento idoneo quando sussistono obiettivi legati alla realizzazione di particolari attività progettuali.

Sempre con riferimento all'esigenza di una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, coglie l'occasione per richiamare i contenuti di altre proposte emendative del proprio Gruppo aventi lo scopo di fissare un limite alla retribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione tale da non superare il trattamento netto spettante ai parlamentari.

Dopo che il senatore VILLONE (*SDSE*) dà atto ai senatori appartenenti alla Lega Nord di aver presentato diverse proposte volte ad un contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, posto ai voti, l'emendamento 92.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 92.2, 92.3, 92.5, 92.6, 92.8, nonché i subemendamenti 92.10 (testo 2)/1, 92.10 (testo 2)/2, 92.10 (testo 2)/3, 92.10 (testo 2)/4, 92.10 (testo 2)/5, 92.10 (testo 2)/6, 92.10 (testo 2)/7 e 92.10 (testo 2)/8.

Il senatore FERRARA (*FI*) esprime la propria contrarietà all'emendamento 92.10 (testo 2), tenuto conto che i rilievi contenuti nella relazione tecnica predisposta dal Governo non sono stati completamente fugati sia in ordine alla quantificazione della copertura finanziaria, sia con riguardo agli effetti della stabilizzazione del personale precario il cui numero esatto non sembra predeterminabile.

Posto ai voti, l'emendamento 92.10 (testo 2) è approvato.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 92.11, 92.13, 92.14, 92.16, 92.17, 92.19, 92.21, 92.0.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9 e 93.10.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 93.11, volto a rafforzare i presidi degli enti locali che risultano al di sotto delle piante organiche.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 93.11, 93.12, nonché i subemendamenti 93.13/2 e 93.13/3.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 93.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 93.15, 93.16 e 93.17.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) si dichiara a favore dell'emendamento 93.18, che si propone l'assunzione dei dipendenti pubblici entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 93.18 e 93.19.

Dopo che il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) ha ritirato l'emendamento 93.21, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 93.20.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 93.22, 93.24, 93.26, 93.28 e 93.29.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) riformula l'emendamento 93.31, nel senso suggerito dal relatore; conseguentemente l'emendamento assume la denominazione 93.31 (testo 2).

Su tale proposta, annuncia il proprio voto d'astensione il senatore FERRARA (*FI*), il quale, pur non essendo pregiudizialmente contrario all'assunzione di personale qualificato presso gli istituti penitenziari, nutre perplessità circa l'esigenza di limitare il potenziamento dell'organico alla Regione Piemonte.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), nel dichiararsi a favore dell'emendamento 93.31 (testo 2), rileva che tale proposta ha lo scopo di superare alcune difficoltà di ordine autorizzativo che impediscono di fatto l'impiego di educatori all'interno di determinati istituti penitenziari.

Dopo che il senatore POLLEDRI (*LNP*) ha dichiarato il proprio voto favorevole, posto ai voti, l'emendamento 93.31 (testo 2) è approvato.

La senatrice RUBINATO (*Aut*), al fine di recepire i suggerimenti avanzati dal relatore, presenta una nuova versione dell'emendamento 93.32 (testo 2), che assume pertanto la denominazione di emendamento 93.32 (testo 3).

Il senatore FERRARA (*FI*) esprime il proprio dissenso sull'emendamento 93.32 (testo 3).

La senatrice RUBINATO (*Aut*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento in esame, in quanto con lo stesso si viene incontro ad alcune esigenze pratiche vissute da quegli enti locali che, pur rivelatisi virtuosi nell'osservanza del Patto di stabilità interno, incontrano difficoltà nella assunzione del personale.

Il presidente MORANDO si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Rubinato.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) si dichiara a favore dell'emendamento 93.32 (testo 3), ricordando che già nella scorsa legislatura si era riconosciuto agli enti locali più virtuosi la possibilità di un allentamento dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno.

Posto ai voti, l'emendamento 93.32 (testo 3) è approvato.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) ritira l'emendamento 93.33.

L'emendamento 94.0.1 è ritirato.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 93.34, 93.35, 93.39, 93.0.1, 93.0.2, 93.0.5, 93.0.6, 93.0.8, 94.3, 94.4,

94.5, 94.6, 94.0.3, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.9, 95.10 e 95.11.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 95.0.1 e 95.0.2.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.0.3, 95.0.5, 95.0.7 e 95.0.9.

Il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri in ordine all'emendamento 96.1000.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 96.1000, il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi, relativamente all'emendamento di cui trattasi, al parere testè espresso dal relatore Legnini.

Posto ai voti, l'emendamento 96.1000 viene accolto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 97.0.1 e 97.0.2.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti relativi alle tabelle, a partire dall'emendamento 96.TAB.A.1 fino all'emendamento 96.TAB.F.1.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 3.2000 del relatore, in particolare per quel che concerne la relativa relazione tecnica e la verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Dopo un breve intervento del senatore POLLEDRI (*LNP*) sull'ordine dei lavori, il senatore BALDASSARRI chiede chiarimenti in ordine agli effetti finanziari sulla tabella A degli emendamenti finora approvati.

Il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti in merito ai quesiti posti dal senatore Azzollini e dal senatore Baldassarri.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) preannuncia che presenterà una riformulazione dell'emendamento 96.TAB.C.1.

Il PRESIDENTE informa inoltre che il relatore ha preannunciato la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 3.2000, trasformato in un testo 2, che verrà esaminato in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata per oggi, alle ore 21, una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.45.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817**

Art. 67.

67.1 (testo 2)

TIBALDI, DI SIENA, PALERMI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.500;
2009: - 2.500;
2010: - 10.000.

Art. 69.

69.0.3 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Incentivi all'occupazione)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e

Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro, a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli dal collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'Imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:

a) su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni, nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero, violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 70.**70.0.3 (testo 2)**

POLLEDRI, STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, TADDEI, ADDUCE

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:***«70-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni con termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione dei confini e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale».

Art. 74.**74.0.1 (testo 2)**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:***«Art. 74-bis.***(Costituzione del Polo Finanziario e del Polo Giudiziario a Bolzano)*

1. Al fine migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di pro-

getti finalizzati alla realizzazione di un Polo Finanziario e di un Polo Giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di immobili adiacenti ad Uffici delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli Uffici Finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo Finanziario;

b) trasferimento degli Uffici Giudiziari nell'edificio di Piazza del Tribunale, prospiciente al Palazzo di Giustizia per dare vita al Polo Giudiziario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono corrispondentemente ridotte per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 77.

77.0.2 (testo 3 corretto)

D'AMBROSIO

Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

*(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio
e la diffusione del processo telematico)*

1. All'articolo 262 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato;"

2. All'articolo 676 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 1, dopo le parole: "alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate" sono inserite le seguenti: "o alla devoluzione allo Stato delle cose sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 262."

3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, come modificate dal presente articolo, sono destinate agli investimenti per l'avvio ed alla diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari».

Art. 79.

79.0.1 (testo 2)

BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Art. 79-*bis*.

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Mini-

stero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10% tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di *handicap* di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerata dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica tecnica e fiscale necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b) del comma 2, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1623 e successive modificazioni, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio; la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui alla presente legge fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

5. L'articolo 26, comma 11-*quarter*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle

procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione».

Art. 86.

86.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'art. 13 comma 1-bis della citata legge 285 del 2000».

Art. 90.

90.1 (testo 2)

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli enti parco,» con le seguenti: «gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),».

Art. 91.**91.2 (testo 2)**

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, GAGLIARDI, TIBALDI, COSSUTTA, CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite massimo del successivo comma 3. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di con-

trollo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008 sono individuate, entro il limite massimo di 25 unità, le posizioni sottratte all'applicazione del presente comma.

4. Il primo, secondo e terzo periodo del comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

6. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione. Il visto è comunque ruscato nel caso di mancata pubblicazione.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

8. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: "pubblicano" a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

9. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

10. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 9 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

12. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e dell'attività culturali e storico-artistico e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

13. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

14. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

91.8 (testo 2)

BIANCO

Al comma 1, capoverso «593», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

2. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico".».

91.11 (testo 2)

BALDASSARRI, VEGAS, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo

4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

1-ter. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in un numero non superiore a dieci.

1-quater. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico".».

91.12 (testo 2)

BARBATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'adeguamento di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto nella misura del 90 per cento per l'anno 2008 e nella misura dell'80 per cento per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica relativa al Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2008 – 20.600
2009 – 10.300

Art. 92.**92.10 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo periodo dopo le parole: «in possesso dei requisiti di cui al comma 519» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

4-ter. A decorrere dall'anno 2008 le procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 si applicano anche al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4-quater. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 4-bis e del presente comma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

4-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 4-quater, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal comma 4-quater, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da appli-

care in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 4-*quater* lettera *b*.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 11 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché un'ulteriore riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

Art. 93.

93.31 (testo 2)

ALFONZI, TIBALDI, MORGANDO, NEGRI, BENVENUTO, GHIGO, ZANOLETTI, BOBBA, SCARABOSIO, MARTINAT, TURIGLIATTO, FLUTTERO, ZUCCHERINI, DA VICO, DI SIENA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo, nel concorso richiamato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 500;
2009: – 500;
2010: – 500.

93.32 (testo 3)

RUBINATO

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori limiti:

- a) l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto".

21-ter. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento"».

G/1817/43/5

BACCINI, CICCANTI, FORTE

La 5ª Commissione permanente,

premessò:

che l'attuale legislazione fiscale presenta profili di forte penalizzazione per le donne lavoratrici autonome, di qualsiasi livello professionale, che decidano di avere un figlio;

che, la tutela della maternità risulta attenuata per la lavoratrice autonoma alla quale non viene riconosciuto il diritto di vivere serenamente il periodo della gravidanza e di rallentare – o sospendere temporaneamente – il proprio lavoro, essendo costretta dalla vigente normativa ad adeguare il proprio reddito ai parametri stabiliti dagli studi di settore anche durante la gravidanza e l'allattamento;

che questo comporta per la donna un aggravio di stress, evidentemente assolutamente sconsigliabile nello stato di gravidanza ed allattamento, che viene invece risparmiato a tutte le lavoratrici dipendenti, la cui gravidanza è incentivata da una serie di benefici a tutela dalla maternità;

che risulta pertanto una evidente disparità tra la condizione delle donne lavoratrici autonome e quella delle lavoratrici dipendenti che va necessariamente corretta, soprattutto tenuto conto dell'attuale contingenza, nella quale il numero di lavoratrici autonome tende ad aumentare ed il tasso di natalità a diminuire;

che molte donne, nell'impossibilità ad adeguarsi agli studi di settore, tendono a lasciare la propria attività uscendo spesso così in modo definitivo dal mercato del lavoro, mentre altre tendono a procrastinare sempre di più la gravidanza con costi sociali e personali elevati,

per i motivi suesposti invita il Governo a correggere questa situazione con un mezzo semplice ed efficace quale la introduzione della gravidanza tra le cause di esenzione dall'adeguamento agli studi di settore.

In particolare, questa esenzione dovrebbe essere modulata in un periodo di circa due anni in modo tale da garantire alle lavoratrici autonome la possibilità ed il diritto di vivere serenamente la gravidanza e il primo anno successivo al parto per l'allattamento.

G/1817/44/5

FORTE, CICCANTI, LIBÈ, FAZZONE

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,
premessò:

che l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevede misure di compensazione territoriale a favore dei comuni, fino al definitivo smantellamento degli impianti nucleari e a ciclo del combustibile nucleare;

che il CIPE ha deliberato i criteri di ripartizione delle competenze economiche ai siti che ospitano le centrali nucleari escludendo i comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Minturno, che distano meno di un chilometro in linea d'aria e rientranti nella provincia di Latina, benché danneggiati al pari di altri comuni appartenenti ad altra provincia in quanto sede dell'impianto nucleare;

che per la realizzazione della centrale nucleare del Garigliano, oltre ai danni ambientali patiti dai predetti comuni esclusi, furono anche espropriati ben 93 ettari di territorio di comuni della provincia di Latina;

che si rende necessario comprendere nei benefici del CIPE tutti i comuni limitrofi a quello della sede della centrale nucleare a prescindere

dalla provincia di appartenenza, al fine di garantire uno stesso trattamento di situazioni eguali,

impegna il Governo:

ad assumere all'interno del CIPE, attraverso i propri rappresentanti, comportamenti coerenti con quanto in premessa evidenziato, in occasione del prossimo riparto delle misure economiche compensative, valutando anche l'ipotesi di recuperare le esclusioni che ci sono state.

G/1817/45/5

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, IOVENE, SILVESTRI, TECCE, GIULIANI

La 5ª Commissione permanente:

premesso che:

l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea privi di una misura universalistica di sostegno al reddito. Pur esistendo interventi locali, manca una misura omogenea sul territorio nazionale che impedisca al singolo e alla famiglia di cadere al di sotto della soglia di povertà. Il nostro sistema è pertanto privo di uno strumento non categoriale, non frammentato, trasparente e tale da non consentire eccessivi margini di discrezionalità. La compresenza di sistemi locali di assistenza economica porta in sé elementi di disuguaglianza a parità di bisogno e non dà certezze sia riguardo ai criteri di accesso e di erogazione, sia riguardo ai diritti e ai doveri dei cittadini;

la finanziaria 1998 stanziò le risorse per realizzare la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, iniziata nell'ottobre del 1998 e conclusasi nel dicembre 2000. Successivamente, la finanziaria 2004 sostituì il reddito minimo di inserimento con il reddito di ultima istanza, rimasto però inattuato, e descritto come uno strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, a vantaggio dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non fossero beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. Le modalità di attuazione, rimandate a decretazione interministeriale, prevedevano specificamente il cofinanziamento degli interventi programmati dalle singole Regioni;

considerato che:

l'Unione Europea considera indispensabile che tutti i Paesi aderenti si dotino di una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di tipo universalistico, quale strumento basilare per la strutturazione di uno stato sociale moderno, adatto alle attuali caratteristiche del mercato del lavoro e del non lavoro, efficiente, non assistenziale ma, al contrario, in grado di promuovere l'individuo e consentirgli di uscire dallo stato di bisogno;

contrariamente a quanto auspicabile, il nostro sistema sociale sconta ancora ritardi evidenti rispetto alle migliori esperienze europee;

impegna il Governo:

a presentare un progetto di legge che istituisca una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni ripetutamente ribadite dall'Unione Europea;

specificamente, in relazione alle finalità del reddito minimo di inserimento previste all'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, a istituire, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, un fondo destinato al cofinanziamento delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale già adottate dalle singole Regioni, o comunque da adottare entro il 31 marzo 2008, in modo da dare concreta attuazione allo stesso reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge n. 350 del 2003;

a stanziare, per l'istituzione del citato fondo, una somma non inferiore ai 100 milioni di euro per l'anno 2008, e a prevedere che le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse vengano stabilite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da adottare entro il 30 giugno 2008.

G/1817/46/5

MARTONE, DEL ROIO, TECCE, ALBONETTI

La 5ª Commissione permanente,

in sede di esame della legge finanziaria per il 2008,

premesso che:

in Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, sono previsti finanziamenti assolutamente inadeguati per garantire l'assunzione degli impegni internazionali connessi ad interventi per la cooperazione allo sviluppo;

in considerazione dell'assoluta urgenza di assicurare adeguate risorse per la cooperazione allo sviluppo, anche al fine di rispettare impegni già assunti in sede internazionale,

impegna il Governo:

ad assicurare un adeguato flusso di stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, in modo da rapportare l'entità di dette risorse allo 0,55 per cento del PIL.

G/1817/47/5

TECCE, PALERMO, VANO, NARDINI, GIANNINI, ALBONETTI, ZUCCHERINI

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame della legge finanziaria per il 2008,

viste le misure di mobilità e di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 94;

impegna il Governo,

a valere sull'esercizio finanziario 2008, a disporre lo stanziamento di un adeguato ulteriore contributo finalizzato alla stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali UE, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

G/1817/48/5

RUSSO SPENA, SALVI, COSSUTTA, PALERMI, ZUCCHERINI, RIPAMONTI, TIBALDI, DI SIENA, ALFONZI, TECCE

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame della legge finanziaria per il 2008,

visto quanto stabilito all'articolo 95 in relazione ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009;

considerata l'assenza di risorse necessarie a garantire la copertura dei costi per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego per il biennio 2008-2009,

impegna il Governo ad assicurare il finanziamento necessario a garantire la copertura degli impegni conseguenti all'intesa siglata con le organizzazioni sindacali.

165ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), nell'illustrare l'emendamento 3.2000 (testo 2), osserva come tale riformulazione assicuri il sostanziale superamento delle obiezioni messe in luce nella relazione tecnica sulla esatta quantificazione della copertura dell'originario emendamento 3.2000. In particolare, rileva come si sia provveduto, *in primis* a ridurre l'ammontare del taglio generalizzato dei consumi intermedi; in secondo luogo ad eliminare dalla copertura la riduzione della dotazione degli organi costituzionali ed infine ad apportare idonee variazioni anche sulla Tabella A. Tenuto conto del recepimento dei rilievi sulla copertura formulati nella relazione tecnica del Governo e dell'esigenza di concludere quanto prima l'esame dei documenti di bilancio in Commissione, ritiene opportuno procedere immediatamente all'esame ed alla votazione dell'emendamento in questione e dei relativi subemendamenti.

Il senatore AZZOLLINI (FI), pur ritenendo apprezzabile il contenuto dell'emendamento, con il quale si dispone l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, esprime un giudizio fortemente critico per la mancata presentazione della relazione tecnica e della prescritta asseverazione della Ragioneria generale dello Stato, circostanza oltremodo grave e destinata ad incidere negativamente sui rapporti fra Parlamento e Governo. Dopo aver osservato come la riformulazione della proposta emendativa non risolve inoltre in modo adeguato né la questione relativa ai tagli dei consumi intermedi, né la problematica connessa alla copertura mediante riduzione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, invita il relatore a ritirare l'emendamento, il quale peraltro ben potrebbe essere ripresentato in una fase successiva dell'*iter* parlamentare di approvazione della manovra, corredandolo con una adeguata istruttoria finanziaria. Coglie infine l'occasione per far presente che, qualora la richiesta di ritiro non fosse accolta, non potranno non esservi ricadute sull'atteggiamento, fino ad ora improntato a spirito di collaborazione, tenuto dalle forze di opposizione in ordine alla prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA), nell'associarsi ai rilievi testé formulati dal senatore Azzollini, giudica particolarmente grave la presentazione di un emendamento non munito di alcuna relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva poi come tale circostanza non possa trovare alcuna giustificazione nella esigenza di celerità dei lavori parlamentari, dal momento che, al fine di consentire l'acquisizione della suddetta documentazione, sarebbe ben possibile rinviare l'esame dell'emendamento ad un'ulteriore seduta, da convocarsi nella giornata di domani. La procedura seguita rappresenta, al contrario, un'inaccettabile anomalia, che rischia di determinare un pericoloso precedente e che risulta quanto mai grave considerato l'atteggiamento non ostruzionistico tenuto dalla opposizione nel corso dei lavori della Commissione. Invita pertanto il relatore a ritirare l'emendamento in esame ed eventualmente a ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea. Conclude facendo presente che il mancato accoglimento della richiesta di ritiro non potrà non influire sull'atteggiamento delle forze di opposizione in ordine al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver svolto talune considerazioni sull'importanza di assicurare trasparenza e certezza dei dati di finanza pubblica, esprime il proprio giudizio critico per la mancata presentazione della relazione tecnica e della prescritta asseverazione della Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 3.2000, così come riformulato. Dopo aver ricordato i dubbi di ricevibilità sollevati in relazione all'emendamento 3.2000, la cui nota tecnica – pur sottoscritta dal sottosegretario Sartor – risultava sfornita della prescritta vidimazione della Ragioneria generale dello Stato a conferma della presenza di evidenti problemi di

copertura, invita il relatore a ritirare o a rinviare l'esame della proposta ad una ulteriore seduta da convocarsi nella giornata di domani al fine di consentire l'acquisizione della prescritta verifica della Ragioneria, evitando così la creazione di un illegittimo e pericoloso precedente. Dopo aver ribadito come sia del tutto inconcepibile tale forma di autocertificazione della copertura degli emendamenti da parte dell'organo politico del Ministero in un sistema che si ritenga democratico, svolge talune considerazioni sulla necessità di procedere tempestivamente alla riforma del sistema di certificazione del bilancio, da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di una apposita Autorità indipendente, caratterizzata da una posizione di terzietà rispetto all'Esecutivo.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), nell'associarsi ai rilievi critici testé formulati, invita il relatore a ritirare l'emendamento in esame e a ripresentarlo successivamente nel corso dell'esame in Assemblea. Tenuto conto dell'accordo raggiunto sul piano politico in relazione al merito della proposta, ritiene che le successive fasi di esame dei documenti di bilancio potranno assicurare l'approvazione dell'emendamento, senza alcuno strappo di carattere procedurale.

Sottolinea, infine, che, qualora la richiesta di ritiro non fosse accolta, non potranno non esservi conseguenze sull'atteggiamento dell'opposizione in ordine al prosieguo dell'esame della manovra finanziaria stessa.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), pur non enfatizzando i profili relativi alla ricevibilità dell'emendamento, esprime nel merito talune perplessità sul tenore della riformulazione. Al riguardo, dopo aver osservato come sarebbe stato più opportuno procedere ad un taglio selettivo della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rileva come l'emendamento così come riformulato non risolva, fra l'altro, la questione relativa alla riduzione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), nel rilevare come il dibattito in corso riproduca di fatto quello già svoltosi nel corso della seduta notturna di ieri sull'emendamento 3.2000, esprime il proprio apprezzamento per l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'opposizione in ordine all'*iter* di esame dei documenti di bilancio. Analoga correttezza però, deve, a parere dell'oratore, essere riconosciuta anche alla maggioranza sia sul piano della trasparenza nella presentazione degli emendamenti sia su quello dell'organizzazione dei lavori parlamentari stessi. Relativamente al merito dell'emendamento 3.2000 (testo 2), nell'osservare che la questione concernente la competenza in materia di asseverazione sia stata già affrontata nella seduta notturna di ieri, ricorda che, in base a quanto prescritto nella legge di contabilità di Stato, la relazione tecnica è richiesta all'Esecutivo e pertanto spetta al rappresentante del Ministero dell'economia produrre tale documentazione, assumendosene la relativa responsabilità. Ribadisce pertanto la natura politica della responsabilità derivante dalla certificazione. Rileva

quindi come la riformulazione dell'emendamento abbia consentito, attraverso l'individuazione di nuove modalità di copertura, la risoluzione delle principali obiezioni critiche rilevate nella relazione tecnica dell'originario emendamento 3.2000. In particolare ricorda che il nuovo testo dell'emendamento interviene sui tagli dei consumi intermedi, introducendo, nel contempo, una nuova copertura di 100 milioni di euro da rinvenirsi sulla Tabella A. Coglie infine l'occasione per far presente che le successive fasi dell'esame parlamentare potranno ben essere destinate ad un ulteriore perfezionamento del testo dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*), unendosi ai rilievi testé formulati dal senatore Morgando, rileva come il dibattito in corso, analogamente a quello svoltosi nella seduta notturna di ieri, abbia messo in luce la coesistenza di due linee interpretative, entrambe egualmente sostenibili, circa la correttezza formale della copertura finanziaria degli emendamenti. Al riguardo, sottolinea pertanto l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto della necessità di risolvere il problema in modo condiviso.

Il sottosegretario SARTOR, in relazione ai rilievi sollevati dall'opposizione circa la presunta mancanza di una relazione tecnica sull'emendamento 3.2000, osserva come non sussistano motivate ragioni in ordine all'acquisizione di una nuova nota tecnica sull'emendamento 3.2000 (testo 2) in esame, tenuto conto che i rilievi critici formulati nella documentazione presentata sulla proposta 3.2000 sono stati integralmente recepiti dal relatore nell'ambito di una nuova riformulazione dell'emendamento suddetto. In particolare, nella relazione tecnica prodotta si dava conto non tanto dell'eventuale irregolarità formale della copertura, quanto si esprimevano considerazioni di opportunità legate agli effetti limitativi discendenti dalla clausola di copertura in un primo tempo individuata sulla piena funzionalità delle amministrazioni interessate.

Quanto all'esigenza rappresentata dal senatore Baldassarri in ordine all'istituzione di un'apposita Autorità indipendente a supporto del Parlamento, in posizione di terzietà rispetto all'Esecutivo, rileva come una simile ipotesi, ancorché condivisibile in linea di principio, non escluderebbe il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, quale unico soggetto politicamente responsabile, nell'ambito del Governo, a presentare le relazioni tecniche. In proposito, osserva peraltro che, ove si dovesse accedere a tale soluzione, un'articolazione del genere porterebbe con sé il rischio di una sovrapposizione funzionale delle competenze dei due soggetti. Ritiene pertanto preferibile la situazione attualmente vigente, caratterizzata da una perfetta coincidenza del soggetto che svolge attività di *audit* per l'Esecutivo con quello deputato alla certificazione della copertura finanziaria nei confronti del Parlamento.

Il senatore VEGAS (*FI*) afferma in primo luogo come, al di là delle questioni di merito concernenti la correttezza formale della copertura, sia

stato seriamente compromesso il principio che attiene al rispetto del ruolo del Parlamento e delle sue regole. In particolare, tenuto conto che la Commissione ha stabilito, nell'ambito della sua autonoma capacità di organizzazione dei lavori, di far ricorso alla relazione tecnica con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore, tale regola non appare a suo avviso soddisfatta, posto che, da un punto di vista formale, la relazione tecnica deve essere redatta dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché, su un versante sostanziale, deve recare una certificazione – positiva o negativa che sia – sulla copertura finanziaria. Elementi questi che non sembrano, a suo parere, caratterizzare il documento prodotto dal sottosegretario Sartor, paventando quindi come esso costituisca un modo di aggirare i vincoli costituzionali di cui all'articolo 81. Ribadisce pertanto il proprio giudizio critico circa la mancata acquisizione di una idonea relazione tecnica sull'emendamento originario 3.2000, nonché sottolinea l'esigenza che sia trasmessa una idonea nota sui profili finanziari circa l'emendamento in esame come riformulato. Al riguardo, ove il Governo non dovesse accogliere tale richiesta e tenuto conto delle norme regolamentari vigenti, invita il Presidente a dichiarare l'inammissibilità, ovvero a deferire la questione al Presidente del Senato affinché sia investita la Giunta per il Regolamento. Preannuncia, altrimenti, l'abbandono dei lavori da parte dell'opposizione, a significare il venir meno dello spirito collaborativo finora manifestato nello svolgimento dell'esame.

Il PRESIDENTE, nel confermare il suo giudizio di ammissibilità dell'emendamento 3.2000, come riformulato, anche alla luce dei dati emersi nel corso del dibattito, osserva come, dal punto di vista formale, la richiesta della relazione tecnica sia stata opportunamente soddisfatta, a prescindere dalla presunta diversità di posizioni che possano essere emerse tra le varie articolazioni interne del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alle questioni che attengono al merito delle osservazioni formulate nella relazione, fa presente, poi, che il relatore ha opportunamente tenuto conto dei profili di criticità evidenziati, procedendo ad una nuova formulazione del testo. Ad ogni modo, a prescindere dai suddetti aspetti, tiene a precisare che la declaratoria di inammissibilità rimane un atto di natura intrinsecamente politica, di cui è assunta la piena responsabilità da parte dell'organo presidenziale. A dimostrazione della giustezza di quanto testé affermato, ricorda che, in occasione della valutazione sui profili di ammissibilità relativi all'emendamento 8.0.8, a firma del senatore Villone, che prevede il taglio delle UPB relative al finanziamento degli organi costituzionali, nonostante gli Uffici abbiano riscontrato in via istruttoria la presenza di profili di inammissibilità, è stata espressa una valutazione di ammissibilità, sulla base di un apprezzamento diverso della norma secondo parametri di natura politica.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, ritiene non fondata la declaratoria di inammissibilità, respinge la richiesta di deferimento della questione al Presidente del Senato, non sussistendone le condizioni, non-

ché giudica ultronea l'ulteriore richiesta di una nuova relazione tecnica sull'emendamento in esame.

Il senatore VEGAS (*FI*), nel ribadire come il profilo più rilevante del dibattito in corso risieda nell'avvenuta violazione delle norme procedurali che la Commissione stessa si è data, in modo condiviso, alla luce delle conclusioni del Presidente, conferma la volontà dell'opposizione a non partecipare al prosieguo dell'esame, a significare anche il pieno distacco da una linea politica orientata dalla maggioranza all'esclusivo incremento della spesa pubblica.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, afferma che non sussistono le ragioni per un eventuale ritiro dell'emendamento in esame. Dopo aver replicato ai rilievi formulati dal senatore Vegas circa la presunta volontà di incremento della spesa pubblica richiamando – a titolo di esempio – la decisione di sopprimere ben 300 enti pubblici, esprime rammarico per il preannunciato abbandono dei lavori da parte dell'opposizione, auspicando che, al contrario, esistano ancora margini per proseguire l'*iter* parlamentare dei disegni di legge in titolo secondo lo spirito collaborativo che ha finora caratterizzato la dialettica tra maggioranza e opposizione.

Il senatore GALLI (*LNP*), quanto alle considerazioni testé espresse dal relatore, sottolinea brevemente come il provvedimento di chiusura degli enti costituisca una fonte di ingenti spese, piuttosto che di risparmi.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*), dopo aver richiamato l'esempio positivo offerto dall'emendamento 3.1000, a suo avviso assistito da un'adeguata nota tecnica vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato, dichiara la propria insoddisfazione in ordine alle risposte fornite dal Governo sulla lamentata mancanza di analoga documentazione a supporto dei profili finanziari dell'emendamento 3.2000. In proposito, posto che la relazione tecnica prodotta in merito non promana da un organo terzo rispetto all'Esecutivo, ritiene tale atto di autocertificazione della politica un pericoloso *vulnus* all'istituzione parlamentare. Preannuncia pertanto che la sua parte politica non parteciperà al prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti, e relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 2.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime avviso favorevole sul subemendamento 2.13 (testo 2)/1, a condizione che si intenda riferito all'emendamento 3.1000 (testo 2), mentre ritira l'emendamento 2.13 (testo 2) a sua firma. Invita quindi i relativi proponenti a ritirare gli emendamenti 2.20, 2.30, 2.56, 2.59 e 2.69 (testo 2). Manifesta, poi, un orientamento favorevole sull'emendamento 2.78, mentre si dichiara in senso contrario sull'emendamento 2.91. Quanto agli emendamenti 2.97, 2.110, 2.115 e 2.0.8

(testo 2) e al subemendamento 2.0.22/1, invita i relativi firmatari al ritiro. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.0.22, manifesta un orientamento contrario in ordine all'emendamento 2.0.23.

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 2.13 (testo 2)/2 è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) sottoscrive l'emendamento 2.20 e, su invito del relatore, procede al ritiro.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) ritira l'emendamento 2.30, mentre il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.56.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) e il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), accogliendo la proposta del relatore, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.97 e 2.110.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) ritira l'emendamento 2.59.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) aggiunge la propria firma al subemendamento 2.0.22/1 e lo ritira.

Posto in votazione, è, poi, respinto dalla Commissione l'emendamento 2.69 (testo 2).

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 2.78 e respinge gli emendamenti 2.91, 2.115, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23.

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli altri emendamenti accantonati e relativi subemendamenti.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), dopo aver espresso un orientamento negativo sull'emendamento 3.26, si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 3.42, a condizione che vengano soppressi i commi 7-*quinquies* e 7-*sexies*, mentre procede al ritiro dell'emendamento 3.76, con conseguente decadenza del subemendamento 3.76/1. Dopo aver invitato i firmatari della proposta 3.77 al ritiro, esprime parere contrario sui subemendamenti prima riferiti al 3.2000 e ora da intendersi da votare in relazione al testo 2 del medesimo emendamento 3.2000/1, 3.2000/2, 3.2000/3 e 3.2000/4, manifestando avviso favorevole sui subemendamenti 3.2000/5 e 3.2000/6, rilevando, a tale ultimo riguardo, come la norma, di indubbio rilievo, sia volta a sancire l'incompatibilità delle indennità di funzione tra il mandato parlamentare e quello di Sindaco o Presidente di Provincia, ove

eletti in corso di mandato. Esprime infine un orientamento contrario sui subemendamenti 3.2000/7, 3.2000/10, 3.2000/11, 3.2000/12 e 3.2000 (testo 2)/1. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti 3.2000/8, 3.2000/9, 3.98, 3.1000/7, 3.1000/8, 3.1000/9, nonché dell'emendamento 3.121, in riferimento al quale, pur ribadendo di dividerne la *ratio*, rileva che il Governo ha già attivato gli opportuni contatti con le fondazioni bancarie al fine di giungere ad una soluzione condivisa. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.0.6, 4.26, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 5.5, 5.17, 5.18, 5.38 (testo 2), 5.58, 5.59, 5.60, 5.94, 5.95, 5.18, 7.0.3 (testo 2)/01, 7.0.3 (testo 2)/4, 7.0.3(testo 2)/6, 7.0.3 (testo 2)/9, 7.0.3 (testo 2)/11, 7.0.3(testo 2)/13, 7.0.3 (testo 2)/15, 7.0.3 (testo 2)/16, 7.0.3 (testo 2)/17, 7.0.3 (testo 2)/19, 7.0.3 (testo 2)/20, 7.0.3 (testo 2)/23, 7.0.4, 8.0.8, 8.0.9 (testo 2).

Esprime parere contrario sui subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/3, 3.1000/6, 5.53, 7.0.3 (testo 2)/1, 7.0.3 (testo 2)/3, 7.0.3 (testo 2)/5, 7.0.3 (testo 2)/7, 7.0.3 (testo 2)/8, 7.0.3 (testo 2)/18, 7.0.3 (testo 2)/21, 7.0.3 (testo 2)/22, 7.0.3 (testo 2)/24, 10.16 (testo 2)/1, 10.16 (testo 2)/2, 10.16 (testo 2)/4.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.1000/4 (testo 2), 3.2000 (testo 2), 3.1000, 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 2), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 5.116 (testo 2) e 5.117 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.0.3 (testo 2)/26, 7.0.3 (testo 2)/12 (testo2), 7.0.3 (testo 2)/25 e 3.1000/10. Al riguardo il RELATORE osserva l'importanza della proposta emendativa in esame, che istituisce un ente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutelando espressamente, con un'addizionale sui premi assicurativi, i lavoratori esposti all'amianto. In proposito ricorda l'attenzione che il senatore Pizzinato, nelle scorse legislature, ha dedicato al tema. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, a condizione che le parole «20 milioni» siano sostituite con le altre «4 milioni», nonché sull'emendamento 6.0.2, a condizione che le parole «10 milioni» siano sostituite con le altre «4 milioni» e a condizione che, conseguentemente, alla Tabella B, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la cifra «- 10 milioni» è sostituita dall'altra «- 4 milioni».

Esprime altresì parere favorevole al subemendamento 7.0.3 (testo 2)/2, a condizione che, dopo le parole «ricorre alla mobilità», siano aggiunte le seguenti «, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e a condizione che venga soppresso il secondo periodo. Esprime parere favorevole sul subemendamento 7.0.3 (testo 2)/10, a condizione che, dopo le parole «ricorre alla mobilità», siano aggiunte le seguenti:« anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 7.0.7 (testo 2) a condizione che venga soppresso il comma 8.

Il relatore ritira l'emendamento 5.0.2. Riformula l'emendamento 7.0.3 (testo 2), presentando un Testo 3, il quale, secondo quanto disposto dalla relazione tecnica presentata dal Governo, contiene alcune modificazioni alle variazioni alla Tabella A, prevedendo, per il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, le seguenti cifre: per l'anno 2008 «12.300»; per l'anno 2009 «146.200» per l'anno 2010 «216.600».

Il relatore si rimette al Governo sugli emendamenti 6.8 e 10.16 (testo 2)/3.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore e, quanto all'emendamento 3.42, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2. Esprime poi un parere conforme a quello formulato dal relatore, rimettendosi alla Commissione sul subemendamento 7.0.3 (testo 2)/25 ed esprimendo parere contrario sul subemendamento 10.16 (testo 2)/3. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 6.8. Quanto all'emendamento 10.16 (testo 2), il rappresentante del Governo propone una riformulazione volta a sopprimere i capoversi *2-ter* e *2-sexies*. Al riguardo egli osserva che la predisposizione, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, di un prospetto informativo che illustri le caratteristiche dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, necessita di una ristrutturazione dell'assetto del Ministero. È infatti necessario, a suo avviso, un incremento degli strumenti tecnici a disposizione del Dicastero, considerando che la competente Direzione generale del Tesoro non è allo stato nelle condizioni di poter effettuare un'adeguata valutazione circa i profili di rischio dei contratti da stipulare. Propone pertanto un Testo 3 dell'emendamento 10.16 del quale dà lettura alla commissione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) su invito del relatore, ritira l'emendamento 3.77.

Posto in votazione, l'emendamento 3.26 è respinto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.42 (testo 2).

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore TECCE (*RC-SE*) preannunciando la propria astensione sui subemendamenti 3.2000/3 e 3.2000/4.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) dichiara di astenersi sui subemendamenti 3.2000/3 e 3.2000/4.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2, 3.2000/3 e 3.2000/4, mentre risultano approvati i subemendamenti 3.2000/5 e 3.2000/6.

Il subemendamento 3.2000/7 viene ritirato dal senatore Tecce, così come il 3.2000/8.

I subemendamenti 3.2000/9, 3.2000/10, 3.2000/11, 3.2000/12 e 3.2000 (testo 2)/1, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Risulta approvato l'emendamento 3.2000 (testo 2).

I presentatori degli emendamenti 6.9, 6.0.2, 7.0.3 (testo 2)/2, 7.0.3 (testo 2)/10 e 7.0.7 (testo 2) accolgono le condizioni poste dal relatore e dal rappresentante del Governo e riformulano i propri emendamenti presentando di ciascuno un Testo 2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000 nel testo 2 che, rispetto alla prima formulazione, la quale comprendeva anche parti di emendamenti precedentemente approvati al fine della completezza della manovra, contiene soltanto le proposte modificative del disegno di legge da votare. Pone quindi ai voti il subemendamento 2.12 (testo 2)/1 che deve intendersi come sostitutivo della lettera b) dell'emendamento 3.1000 (testo 2) in riferimento alle modifiche da apportare all'articolo 2.

La Commissione approva.

I senatori TECCE (*RC-SE*), Paolo BRUTTI (*SDSE*), ALBONETTI (*RC-SE*), RUBINATO (*Aut*) e RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) chiedono di poter aggiungere la propria firma e quella di tutti i firmatari dell'emendamento 67.0.2, riferito alle vittime dell'amianto, al subemendamento 3.1000/10.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati i subemendamenti 3.1000/10 e 3.1000/4 nelle nuove formulazioni. Risultano respinti tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 3.1000 (testo 2).

Posto ai voti, con il parere favorevole del Relatore e dei rappresentanti del Governo, è approvato l'emendamento 3.1000 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.121.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) chiede di poter aggiungere la sua firma e quella del senatore GIARETTA (*Ulivo*) agli identici emendamenti 5.116 (testo 2) e 5.117 (testo 2).

Risultano ritirati gli emendamenti 3.98, 3.0.6, 4.26, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 5.17, 5.18, 5.38 (testo 2), 5.94, 5.118, 5.02 e 6.8.

Posti ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risultano approvati gli emendamenti 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 3), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), 5.116 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.0.2 (testo 2).

In relazione all'emendamento 7.0.3 (testo 2), dichiarato improponibile il subemendamento 7.0.3 (testo 2)/01, erroneamente riferito all'emendamento 3.1000 (3.1000/5), sono accolti i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/26, 7.0.3 (testo 2)/10 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/12 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/25, , 7.0.7 (testo 3). Risultano altresì ritirati i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/4, 7.0.3 (testo 2)/6, 7.0.3 (testo 2)/9, 7.0.3 (testo 2)/13, 7.0.3 (testo 2)/14 e 7.0.3 (testo 2)/15.

Il senatore BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*), pur ritirando, secondo l'indicazione del Relatore, il subemendamento 7.0.3 (testo 2)/16, esprime alcune perplessità considerando che l'assunzione, nel ruolo del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei dirigenti risultati idonei non produce costi aggiuntivi essendo tali costi coperti dalla dotazione prevista per il Ministero della giustizia.

Risultano altresì ritirati i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/17, 7.0.3 (testo 2)/19, 7.0.3 (testo 2)/20. Sono quindi respinti i rimanenti subemendamenti all'emendamento 7.0.3 (testo 2).

Sono quindi approvati gli emendamenti 7.0.3 (testo 2), con una ulteriore riformulazione della copertura da parte del relatore, 7.0.7 (testo 3). Sono ritirati gli emendamenti 7.0.4 e 8.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 8.0.8, su cui il relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Il senatore VILLONE (*SDSE*), in sede di dichiarazione di voto, osserva che l'emendamento, volto a contenere la dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale entro il tetto di inflazione programmata previsto per l'anno di riferimento, ha suscitato un ampio dibattito in ordine ai profili di ammissibilità, in considerazione dell'autonomia che la Costituzione riconosce a tali organi. Al riguardo egli ribadisce la sua convinzione sulla piena disponibilità della materia in capo al Parlamento, manifestando quindi il suo apprezzamento per la scelta con la quale il presidente Morando, dichiarando ammissibile l'emendamento, ha difeso le prerogative del Parlamento. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi con un voto, proprio al fine di certificare la piena competenza del Parlamento ad esprimersi in ordine alle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Chiede altresì al Governo di formulare il suo parere sull'emendamento.

Il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) evidenzia il tenore del dibattito suscitato, sia in sede giuridica sia in sede politica, osservando che quanto affermato dal senatore Villone induce ad un'attenta riflessione sia in ordine al merito dell'emendamento, sia in riferimento ai profili costituzionali implicati. Quanto al merito, egli rileva che l'esigenza di riduzione

dei costi dell'apparato pubblico, in ragione della quale sono stati previsti notevoli risparmi per tutte le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, impone che anche gli organi costituzionali si muovano in tal senso. Quanto ai profili di ammissibilità costituzionale dell'emendamento, in considerazione dell'autonomia attribuita agli organi in questione, l'oratore evidenzia la crescente problematicità del tema concernente l'ambito dei poteri del Parlamento nella determinazione delle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali. Per tale motivo, pur dichiarando di essere disposto ad esprimere un voto sull'emendamento, invita il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno, volto a sensibilizzare gli organi costituzionali per contribuire, con decisioni chiare di risparmio, allo sforzo nazionale di riduzione della spesa pubblica.

Il senatore CABRAS (*Ulivo*) condivide quanto osservato dal senatore Villone in ordine all'esigenza di affermare, attraverso un voto espresso dalla Commissione, la prerogativa del Parlamento a decidere, nell'esercizio della sua sovranità, sulle dotazioni degli organi costituzionali. Dichiarando quindi il suo voto contrario.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) osserva che l'esigenza di contenimento della spesa pubblica deve indurre il Parlamento ad un coraggioso e responsabile impegno volto a ridurre le dotazioni finanziarie degli organi costituzionali. Per tale ragione, condividendo la *ratio* dell'emendamento e affermando la sua convinzione in ordine alla piena sovranità del Parlamento stesso a decidere su tali questioni, dichiara di discostarsi dal parere espresso dal relatore, astenendosi dalla votazione.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) dichiara il suo voto favorevole, osservando che il disegno di legge finanziaria impone, in riferimento alla riduzione dei costi, notevoli sforzi a molteplici soggetti pubblici, in particolare ai comuni. Per tale ragione ritiene necessario procedere ad una riduzione delle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali, considerando anche che le spese previste per tali organi in Italia risultano notevolmente superiori rispetto a quelle previste dagli altri ordinamenti europei.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), rilevando l'esigenza che il Parlamento affronti con coraggio il tema della riduzione dei costi degli organi costituzionali, dichiara il suo voto favorevole.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*), nel condividere le motivazioni del senatore Lusi, dichiara l'astensione del suo Gruppo, chiedendo altresì al senatore Villone di valutare la possibilità, in ragione della delicatezza del tema, di individuare una sede opportuna di discussione e di riflessione, possibilmente al di fuori dalle urgenze imposte dall'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) si esprime positivamente sul dibattito sorto recentemente in ordine all'esigenza di limitazione della spesa degli organi costituzionali, rilevando l'opportunità che tutti concorrano al contenimento dei costi dei poteri pubblici. Condividendo le ragioni che hanno indotto il presentatore a formulare l'emendamento, esprime il suo voto contrario, osservando come il Senato sia già giunto alla definizione di alcuni interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di risparmio auspicati.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) dichiara di condividere i termini essenziali del dibattito sulle esigenze di riduzione dei costi, rilevando come nel disegno di legge finanziaria siano presenti numerosi interventi volti alla riduzione dei costi in tutti i settori pubblici. Per tale ragione ritiene che anche gli organi costituzionali siano chiamati ad assecondare l'interesse pubblico di riduzione della spesa. Dichiara il suo voto di astensione, accogliendo comunque l'invito del Relatore affinché la commissione si pronunci sul tema, affermando così il suo pieno diritto di deliberare in materia. Auspica infine che, in sede di approvazione del bilancio interno, si applichino i principi e le indicazioni contenute nell'emendamento in esame, al fine di dare un coerente seguito alle dichiarazioni di principio affermate in più sedi.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) dichiara, a titolo personale, il suo voto favorevole. Al riguardo egli osserva che la dichiarazione di ammissibilità formulata dal presidente costituisce già un esplicito riconoscimento, in capo al Parlamento, della titolarità di disporre in materia.

Quanto al merito, l'oratore osserva che, oltre a ragioni di coerenza sistematica con la generale riduzione dei costi prevista nel disegno di legge finanziaria, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, sussistono esigenze di rispetto dei vincoli alla finanza pubblica imposti dal trattato di Maastricht.

Il senatore VILLONE (*SDSE*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti per l'attenzione rivolta al suo emendamento, pur comprendendo le ragioni dell'invito, rivoltogli dal senatore Boccia, di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, ribadisce l'esigenza che la Commissione si esprima con un voto sulla proposta, per le ragioni già esposte.

Il rappresentante del GOVERNO, considerando che la materia riguarda gli organi costituzionali, ribadisce l'opportunità di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Posto ai voti con il parere contrario del Relatore, è respinto l'emendamento 8.0.8.

Il PRESIDENTE rileva che, anche grazie al dibattito che in Commissione Bilancio del Senato si è sviluppato sul tema del contenimento dei

costi degli organi costituzionali, è stato possibile porre all'attenzione degli organismi interni competenti del Senato l'esigenza di limitare le dotazioni finanziarie di tali organi. Al riguardo, valuta positivamente la decisione del Consiglio di Presidenza di attenersi, per il 2008, alle indicazioni contenute nell'emendamento. Egli osserva in proposito che, qualora, come certamente accadrà, sarà dato seguito a tale intenzione, i risparmi per il bilancio dello Stato si attesterebbero intorno ai 17 milioni di euro.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere contrario, con l'avviso conforme del rappresentante del Governo su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 10.16 (testo 2), che, posti ai voti, risultano respinti.

Quindi il sottosegretario SARTOR propone al relatore un nuovo testo dell'emendamento.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), pur ritenendo più efficaci le disposizioni in materia di contratti su strumenti finanziari anche derivati sottoscritti da Regioni ed enti locali contenute nell'emendamento a propria firma, accede alla richiesta del rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 10.16 nel senso indicato (testo 3).

Dopo una breve richiesta di chiarimento del senatore POLLEDRI (*LNP*), il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) chiede al relatore di valutare l'opportunità di prevedere un termine puntuale per l'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) si rammarica per la riformulazione dell'emendamento in esame, tenuto conto che sull'originario testo era stato svolto un ampio dibattito ed una profonda discussione.

Il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) osserva come non sia necessario prevedere alcun tipo di termine, dal momento che l'attuale formulazione del testo assicura che le disposizioni suddette entrino in vigore all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria.

L'emendamento 10.16 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.17, precedentemente accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.17.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che la proposta emendativa non pone alcun problema di copertura finanziaria.

Dopo un breve intervento del senatore FERRARA (*FI*), il quale sottolinea come tale emendamento possa spingere anche le altre Regioni a Statuto speciale a richiedere l'estensione della facoltà di applicare le regole del patto di stabilità interno anche alle università non statali site nei propri territori, l'emendamento 10.17 è posto ai voti ed approvato, in un testo riformulato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.0.4, precedentemente accantonato.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) riformula l'emendamento 10.0.4 in un testo 2.

È disposta quindi la temporanea sospensione dell'esame dell'emendamento 10.0.4 (testo 2).

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 10.0.5, precedentemente accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.5.

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore.

L'emendamento 10.0.5 è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.0.6, precedentemente accantonato.

Ritirato il subemendamento 10.0.6/1, il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 10.0.6, in quanto di fatto assorbito nell'emendamento 3.2000, già approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 12.7 (testo 2), precedentemente accantonato.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.7 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

Si passa, poi, all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 12.0.1, precedentemente accantonato.

L'emendamento 12.0.1, con il parere contrario del Relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 13.4 (testo 3) e sui sub-emendamenti 13.4 (testo 2)/1;

13.4 (testo 2)/2; 13.4 (testo 2)/3 e 13.4 (testo 2)/4, da intendersi ad esso riferiti, tutti precedentemente accantonati.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sul primo periodo del sub emendamento 13.4 (testo 2)/1, invitando i presentatori a riformularlo in tal senso.

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore LUSI (*Ulivo*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula il subemendamento in un testo 2.

Il subemendamento 13.4 (testo 2)/1 (testo 2), da intendersi riferito all'emendamento 13.4 (testo 3), è posto ai voti ed approvato.

Sono quindi dichiarati inammissibili i subemendamenti 13.4 (testo 2)/2; 13.4 (testo 2)/3; 13.4 (testo) 2/4.

Il sottosegretario SARTOR esprime poi parere favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 3).

Dopo che il senatore TECCE (*RC-SE*) ha dichiarato, nonostante talune perplessità sul complessivo tenore della riforma delle Comunità montane, il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in esame, il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 13.4 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 14.2 e sui relativi sub-emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 14.2, in quanto già di fatto ricompreso nell'emendamento 3.2000.

Sono pertanto dichiarati decaduti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.2.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 14.0.4, precedentemente accantonato.

L'emendamento 14.0.4, con il parere contrario del relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 15.1 (testo 2) e dei relativi sub-emendamenti, tutti precedentemente accantonati.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime parere contrario sui sub-emendamenti 15.1 (testo 2)/1; 15.1 (testo 2)/3 e 15.1 (testo 2)/5. Esprime il proprio avviso favorevole invece sui sub-emendamenti 15.1 (testo 2)/2 e 15.1 (testo 2)/4, insistendo per l'approvazione dell'emendamento 15.1 (testo 2).

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme al relatore, dichiarandosi favorevole all'emendamento 15.1 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione.

Respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/1, risulta approvato il subemendamento 15.1 (testo 2)/2.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/3, risulta approvato il subemendamento 15.1 (testo 2)/4.

La Commissione, quindi, dopo aver respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/5, approva l'emendamento 15.1 (testo 2).

Si passa dunque all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 18.0.6, precedentemente accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita il presentatore a ritirarlo.

Accedendo alla richiesta del Relatore, il senatore LUSI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 18.0.6.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 20.15 (testo 2), precedentemente accantonato.

Dopo che il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere favorevole, l'emendamento 20.15 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 21.4, precedentemente accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ed il sottosegretario SARTOR esprimono parere favorevole sull'emendamento 21.4, il quale, posto ai voti, risulta approvato in una nuova formulazione.

Dopo che è stata disposta la momentanea sospensione dell'esame dell'emendamento 21.0.4, già precedentemente accantonato, si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 22.10, anch'esso precedentemente accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita il presentatore a riformularlo nel senso di ridurre a 20 milioni la dotazione del fondo istituito dall'articolo

1, comma 899, della legge n. 296 del 2006; a 7 milioni lo stanziamento da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e a 1 milione lo stanziamento per il rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), accedendo alla richiesta del relatore riformula l'emendamento 22.10 in un testo 2.

Dopo che il sottosegretario SARTOR ha espresso il proprio parere favorevole, l'emendamento 22.10 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 22.0.3 (testo 2), precedentemente accantonato.

Il Relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 22.0.3 (testo 2), il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 22.13, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso il proprio parere contrario, l'emendamento 22.13 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 23.0.4, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso il proprio parere favorevole, l'emendamento 23.0.4 è posto ai voti ed approvato in una nuova formulazione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 23.0.8, precedentemente accantonato.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), accedendo alla richiesta del relatore, fa proprio e ritira l'emendamento 23.0.8.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 24.0.7, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 24.0.7 e 25.6 (testo 2), posti ai voti, sono respinti.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 25.0.11, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l'emendamento 25.0.11 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 25.0.12, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l'emendamento 25.0.12 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 26.0.2 (testo 2), precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento 26.0.2 (testo 2).

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.24, precedentemente accantonato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 29.0.24 a condizione che lo stanziamento in Tabella A sia ridotto a 3.000 milioni di euro.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 29.0.24 in un testo 2, nel senso indicato.

Dopo che i senatori CABRAS (*Ulivo*) e TECCE (*RC-SE*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 29.0.24 (testo 2), l'emendamento suddetto è posto ai voti ed approvato.

Sono dichiarati quindi assorbiti gli emendamenti 28.2 e 28.3.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.2 (testo 3), precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 29.2 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.3 (testo 3), precedentemente accantonato.

Dopo che il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento 29.0.3 (testo 3).

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.4 (testo 5), precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 29.0.4 (testo 5) è posto ai voti ed approvato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.15 precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore LEGNINI (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l'emendamento 29.0.15 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 32.0.4 (testo 2) il cui esame era stato precedentemente sospeso.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si rimette all'orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SARTOR propone di sospendere ulteriormente l'esame dell'emendamento.

È quindi temporaneamente sospeso l'esame dell'emendamento 32.0.4 (testo 2).

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 32.0.11 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, tutti precedentemente accantonati.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 32.0.11 (testo 2).

Risultano quindi decaduti i subemendamenti 32.0.11 (testo 2)/1 e 32.0.11 (testo 2)/2.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 10.

Il RELATORE quanto all'emendamento 10.0.4 propone di riformularlo in un testo 2, esprimendo al riguardo avviso favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

La senatrice RUBINATO (*Aut*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 10.0.4 in un testo 2 che è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 21.

Il RELATORE manifesta un orientamento positivo sull'emendamento 21.0.4 (testo 2) presentato dal Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 21.0.4 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 32.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver quantificato gli oneri dell'emendamento in esame e individuato la relativa copertura, ne propone la riformulazione in un testo 2.

I proponenti accolgono l'invito del rappresentante del Governo e riformulano l'emendamento 32.0.4 in un testo 2.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.4 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 33.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si pronuncia in senso negativo.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento conforme a quello del relatore sull'emendamento 33.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 33.0.1 (testo 2) è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 34.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 34.17, rimettendosi tuttavia al Governo circa i profili relativi alla copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento in esame.

Il senatore MICHELONI (*Ulivo*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 34.17, esprimendo al riguardo il proprio voto favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 34.17 è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 35.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 35.5, a condizione che il relativo importo sia ridotto da 5 milioni di euro a 1 milione di euro. Si pronuncia altresì favorevolmente sugli emendamenti 35.16 (testo 2), 35.0.2 e 35.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO, accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 35.5 in un testo 2. Esprime altresì parere favorevole sui restanti emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 35.

Posto in votazione, è accolto dalla Commissione l'emendamento 35.5 (testo 2).

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 35.16 (testo 2), esprime perplessità sulla norma in esame, ritenendo eccessivo lo stanziamento ivi previsto.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) si associa ai rilievi testé formulati.

Il RELATORE, sulla base dei rilievi dei senatori Ripamonti e Paolo Brutti, sottolinea l'esigenza di una più approfondita valutazione sull'argomento, invitando pertanto i presentatori dell'emendamento in esame a ritirarlo.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*), dopo aver precisato come la somma prevista non sia determinante per le modalità di esecuzione dell'opera ma costituisca il primo passo per la progettazione, accoglie comunque l'invito del relatore e ritira la proposta 35.16 (testo 2).

La Commissione approva quindi gli emendamenti 35.0.2 e 35.0.7.

Respinto l'emendamento 37.0.4, si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 46.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 46.9, cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, esprime dubbi sull'esistenza in Italia di un corso di laurea in chiropratica.

Il senatore LUSI (*Ulivo*), dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, precisa che pur non essendo stato ancora attivato uno specifico corso di laurea in chiropratica in Italia, numerosi risultano gli italiani laureatisi all'estero in tale disciplina.

Posto in votazione, l'emendamento 46.9 è accolto dalla Commissione.

Ritirato l'emendamento 48.0.1, si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella A di cui all'articolo 96.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 96.Tab.A.3, 96.Tab.A.8, 96.Tab.A.12, a condizione che l'importo sia ridotto a 5 mila euro per ciascuno degli anni indicati, 96.Tab.A.14, 96.Tab.A.15, 96.Tab.A.19 e 96.Tab.A.28. Quanto agli emendamenti 96.Tab.A.2, 96.Tab.A.4, 96.Tab.A.9, 96.Tab.A.18, 96.Tab.A.23 e 96.Tab.A.26, invita i rispettivi proponenti al ritiro. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) ritira l'emendamento 96.Tab.A.1 e lo trasforma in ordine del giorno e ritira altresì l'emendamento 96.Tab.A.9.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) sottoscrive l'emendamento 96.Tab.A.12 e lo riformula, nel senso indicato dal relatore, in un testo 2.

Posti separatamente in votazione, risulta respinto l'emendamento 96.Tab.A.2 e approvato l'emendamento 96.Tab.A.3.

Gli emendamenti da 96.Tab.A.4 a 96.Tab.A.6 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 96.Tab.A.8 e respinge l'emendamento 96.Tab.A.10.

Posto in votazione è accolto l'emendamento 96.Tab.A.12 (testo 2) e respinto l'emendamento 96.Tab.A.13.

La Commissione accoglie gli emendamenti 96.Tab.A.14 e 96.Tab.A.15 e respinge gli emendamenti 96.Tab.A.17 e 96.Tab.A.18.

L'emendamento 96.Tab.A.19, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 96.Tab.A.20 e 96.Tab.A.21.

La Commissione accoglie gli emendamenti 96.Tab.A.27, 96.Tab.A.28 e 96.Tab.A.22.

Risultano infine respinti gli emendamenti da 96.Tab.A.23 a 96.Tab.A.26.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella B di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 96.Tab.B.6 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 96.Tab.B.5, invitando al ritiro i firmatari delle proposte 96.Tab.B.1, 96.Tab.B.2, 96.Tab.B.3 e 96.Tab.B.4.

Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Posti in votazione, gli emendamenti da 96.Tab.B.1 a 96.Tab.B.4 sono respinti.

La Commissione accoglie l'emendamento 96.Tab.B.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella C di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 96.Tab.C.2.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 96.Tab.C.1 cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione l'emendamento 96.Tab.C.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti e relativi subemendamenti riferiti alla Tabella F di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità del subemendamento 96.Tab.F.1/2.

Il RELATORE si pronuncia in senso contrario sul subemendamento 96.Tab.F.1/1 e esprime parere favorevole sull'emendamento 96.Tab.F.1.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Posti separatamente in votazione, la Commissione respinge il subemendamento 96.Tab.F.1/1 e approva l'emendamento 96.Tab.F.1.

Il Presidente pone infine ai voti la proposta di coordinamento n. 1 che risulta approvata. Avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria per il 2008.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si rimette, su tutti gli ordini del giorno al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GRANDI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1817/31/5, G/1817/34/5, G/1817/1/5, G/1817/3/5, G/1817/4/5, G/1817/46/5, G/1817/5/5, G/1817/6/5, G/1817/7/5, G/1817/10/5, G/1817/48/5, G/1817/36/5, G/1817/38/5, G/1817/19/5, G/1817/22/5, G/1817/23/5, G/1817/24/5, G/1817/50/5, G/1817/51/5 e G/1817/52/5. Dichiara altresì di accogliere come raccomandazioni gli ordini del giorno G/1817/9/5, G/1817/25/5, G/1817/15/5, G/1817/16/5, G/1817/17/5, G/1817/41/5, G/1817/33/5, G/1817/21/5, G/1817/49/5. Dichiara poi di accogliere, a condizione che siano accettate dai presentatori le riformulazioni di cui dà lettura, gli ordini del giorno G/1817/32/5, G/1817/2/5, G/1817/27/5, G/1817/29/5, G/1817/37/5, G/1817/28/5, G/1817/47/5, G/1817/14/5, G/1817/35/5, G/1817/18/5, G/1817/20/5, G/1817/40/5, G/1817/39/5, G/1817/45/5, G/1817/42/5, G/1817/30/5. Dichiara altresì di accogliere come raccomandazioni l'ordine del giorno G/1817/12/5, a condizione che sia accettata dal presentatore la riformulazione di cui dà lettura. Si dichiara infine contrario agli ordini del giorno G/1817/43/5, G/1817/26/5, G/1817/11/5, G/1817/13/5 e G/1817/44/5.

I presentatori dichiarano di accettare le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno così riformulati risultano pertanto accolti.

L'ordine del giorno G/1817/8/5 è ritirato.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) chiede di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno G/1817/30/5.

Posti ai voti con i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli ordini del giorno G/1817/43/5, G/1817/26/5, G/1817/11/5, G/1817/13/5, G/1817/44/5.

La Commissione conferisce il mandato ai relatori, senatore Albonetti e senatore Legnini, di riferire in Assemblea rispettivamente sui disegni di legge n. 1818 e n. 1817.

Il relatore, senatore LEGNINI (*Ulivo*), dopo aver ringraziato il presidente per la determinazione e la competenza con la quale ha condotto i lavori in Commissione, ringrazia sia i senatori della maggioranza, per lo sforzo profuso in queste settimane, sia i senatori dell'opposizione, per lo spirito collaborativo con cui hanno partecipato ai lavori, auspicando che il dissenso manifestatosi nella seduta notturna di oggi possa essere facilmente ricomposto.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori della Commissione, in particolare i relatori, esprimendo altresì la sua gratitudine agli uffici per l'impegno profuso nell'attività di supporto.

La seduta termina alle ore 3,15.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 2.

2.13 (testo 2)/1

RUBINATO, THALER, MOLINARI

All'emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

2.13 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento compensativo conseguente all'applicazione del comma 1 è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del

beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.

3.1000/4 (testo 3)

BARBOLINI

All'emendamento 3.1000, all'articolo 5, dopo il capoverso 42-undecies, inserire il seguente:

«Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione (in migliaia di euro):

2009: + 17.000.

3.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

32-quater. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "4.000,00 euro".

32-quinquies. All'articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: "nonché a non vedenti", sono aggiunte le seguenti: "e sordi".

32-sexies. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 271 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "2-ter", sostituire le parole: "qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro" con le seguenti: "a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità

con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-*bis*. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

42-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7-*bis*.

42-*quater*. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

42-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 42-*quater*, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

42-*sexies*. La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

42-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 42-*quater* a 42-*sexies*.

42-*octies*. L'agevolazione dei commi da 42-*quater* a 42-*sexies*, fermo restando il limite di cui al comma 42-*quinquies*, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'im-

portanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

42-*nonies*. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

42-*decies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-*bis*. All'articolo 6, primo comma, lettera *g-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica", sono inserite le seguenti: "di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare".

41-*ter*. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono inserite le seguenti: ", né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni";

b) il terzo periodo è soppresso.

41-*quater*. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo al lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a-bis*) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";

41-*quinquies*. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 41-*quater* si applica a partire dal 1° marzo 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'im-

presa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma;

«40-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008"».

Art. 3.**3.2000 (testo 2)/1**

CICCANTI, FORTE

All'emendamento 3.2000 (testo 2), all'alinea dell'articolo 79, aggiungere il seguente comma:

«per il completamento della Casa anziani "Pio Istituto Sacro Cuore di Gesù" con sede in Folignano (AP) e per la provincia di Latina relativamente al recupero del complesso monumentale Torre di Mola è stanziato un milione di euro per ciascuna opera».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 2.000.

3.2000 (testo 2)/5

TECCE, ALBONETTI, GRASSI

All'emendamento 3.2000 (testo 2), all'articolo 14, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche parzialmente».

3.2000 (testo 2)/6

RUBINATO

All'emendamento 3.2000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

«Al capoverso "Art. 83", dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta"».

3.2000 (testo 2)/7

BATTAGLIA Giovanni, TECCE, VILLONE, ALBONETTI, GRASSI, BRUTTI Paolo

All'emendamento 3.2000 (testo 2), «Art. 14», comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: «circostrizionali» e dopo le parole: «comma 8,» aggiungere il seguente periodo: «hanno altresì a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli a commissioni i consiglieri circostrizionali di comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti».

3.2000 (testo 2)/8

BATTAGLIA Giovanni, TECCE, VILLONE, ALBONETTI, GRASSI, BRUTTI Paolo

All'emendamento 3.2000 (testo 2), «Art. 14», comma 3, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «circostrizionali», aggiungere le parole: «dei comuni superiori a 100.000 abitanti».

3.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire l'ultimo periodo del comma 18 con il seguente: «Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 250 milioni per l'anno 2008 e di 625 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. – 1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici".

2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche parziale, non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86".

3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";

b) i commi 4 e 6 sono soppressi;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle comunità montane";

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementale con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla con-

clusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità."

4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - (*Divieto di cumulo*) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche".

5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - (*Rimborso spese di viaggio*) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di

legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente, per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 48-bis e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

All'articolo 74, al comma 9, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

All'articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione dei commi 4 e 9 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010».

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 100.000;

2009: - 75.000;

2010: - 75.000.

3.42 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-ter. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento che, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 4.**4.0.2 (testo 3)**

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSI Paolo, BONADONNA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

4.0.5 (testo 2)

BARBATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Per le Società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quanto previsto dall'articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre, n. 311 e successive modificazioni, spiega i suoi effetti, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle Società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società"».

Art. 5.**5.22 (testo 3)**

DE PETRIS, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.";

9-ter. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 423, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 2.500;

2009: - 2.500;

2010: - 2.500.

5.38 (testo 2)

IL RELATORE, BOCCIA

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà e con il Ministro dell'economia e finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

5.54 (testo 2)

MANZIONE

Al comma 42, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

"1) i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 5, lettera c), a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

5.108 (testo 2)

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, NARDINI, TECCE, PECORARO SCANIO, GALARDI, TECCE

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, ai soli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e

di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

47-ter. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma *47-bis*, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo periodo, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *47-bis* e *47-ter*, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma *3-ter*, del decreto -legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

5.116 (testo 2)

AZZOLLINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO

All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 2 dopo le parole: "un quinquennio" sostituire la parola: "tre" con la seguente: "quattro" e dopo le parole: "lo scontrino fiscale" sono aggiunte le seguenti: "compiute in giorni diversi"».

Art. 6.

6.9 (testo 2)

BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, IOVENE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella B, comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia.

6.0.2 (testo 2)

BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;
2009: - 4.000;
2010: - 4.000.

Art. 7.**7.0.3 (testo 2)/01**

BONADONNA, TECCE, BENVENUTO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), apportare le seguenti variazioni:

«al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "Entro il 31 marzo 2008, l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli per il triennio 2008-2010 finalizzato a conseguire, rispetto ai risultati realizzati nel 2007, un incremento del 50 per cento delle somme riscosse a seguito delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e una riduzione della base imponibile evasa";

al comma 4, sopprimere il secondo periodo».

Conseguentemente, alla copertura, sostituire la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, con la seguente: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: + 12.300;
2009: + 146.200;
2010: + 216.600.

7.0.3 (testo 2)/1

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «la spesa di 13,9 milioni di euro per l'anno 2008, 30,4 milioni di euro per l'anno 2009 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010».

7.0.3 (testo 2)/2 (testo 2)

BONADONNA, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento del Relatore 7.0.3 (testo 2) ai comma 1, le parole da: «A tale fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive, già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.0.3 (testo 2)/2

BONADONNA, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre che a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare le quote di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché siano state completate le procedure di stabilizzazione ivi previste».

7.0.3 (testo 2)/3

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «A tal fine l'agenzia può» inserire le seguenti: «, previo esperimento delle procedure di mobilità,» e sopprimere le parole: «ovvero ricorrere alla mobilità».

7.0.3 (testo 2)/4

DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARIO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6,5 milioni di euro», le parole: «8 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro» e le parole: «16 milioni di euro» con le seguenti: «39,3 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f) del comma 2 e il comma 13.

7.0.3 (testo 2)/5

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a) dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2010» inserire il seguente periodo: «Il personale reclutato è distribuito sul territorio nazionale in ragione della densità abitativa delle Regioni e delle carenze attualmente riscontrabili rispetto alle piante organiche previste. Il personale rimane nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad otto anni».

7.0.3 (testo 2)/6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARIO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), apportare la seguente modifica: al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: «per le medesime finalità il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte. Il criterio dell'aver effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione di cui alla predetta legge 27

dicembre 2006, n. 296, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve sussistere nel quinquennio precedente all'avvio delle procedure di stabilizzazione».

7.0.3 (testo 2)/7

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando l'obbligo di permanenza alla sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad otto anni».

7.0.3 (testo 2)/26

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nell'amministrazione penitenziaria, per» aggiungere le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2008,».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 0,5 milioni di euro».

7.0.3 (testo 2)/8

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.0.3 (testo 2)/9

ALBONETTI, TECCE, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «1 milioni», «8 milioni» e «16 milioni», rispettivamente, con le seguenti parole: «5 milioni», «16 milioni» e «20 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «9,1 milioni», «19,1 milioni» e «17,5 milioni», rispettivamente, con le seguenti parole: «5,1 milioni», «11,1 milioni» e «13,5 milioni».

7.0.3 (testo 2)/10 (testo 2)

BONADONNA, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento del Relatore 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e), le parole da: «può avvalersi di modalità fino alla mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006».

7.0.3 (testo 2)/10

BONADONNA, BATTAGLIA Giovanni, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «può avvalersi di modalità» fino a: «mobilità» con le seguenti: «utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità».

7.0.3 (testo 2)/11

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.0.3 (testo 2)/12 (testo 2)

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.

7.0.3 (testo 2)/12

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

7.0.3 (testo 2)/13

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze di funzionamento della giustizia, a valere sulle risorse finanziarie già previste dal capitolo n. 1362 del Ministero di Giustizia, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, del Regio

Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

2-ter. Al fine di garantire una maggiore efficienza della amministrazione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale dell'amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all'esecuzione penale esterna di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, - ruolo di esecuzione penale esterna - che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, è collocato dopo l'ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L'inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza. e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 380 mila euro l'anno, si provvede mediante conseguente riduzione alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008, 2009 e 2010.

«*2-quater.* Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia».

7.0.3 (testo 2)/14

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di garantire una maggiore efficienza della amministrazione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale dell'amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all'esecuzione penale esterna

di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di esecuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, è collocato dopo l'ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L'inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza, e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 380 mila euro l'anno, si provvede mediante conseguente riduzione alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008, 2009 e 2010.

7.0.3 (testo 2)/15

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le esigenze di funzionamento della giustizia, a valere sulle risorse finanziarie già previste dal capitolo n. 1362 del Ministero di Giustizia, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008».

7.0.3 (testo 2)/16

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i re-

lativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia».

7.0.3 (testo 2)/17

VILLONE, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI, BATTAGLIA Giovanni

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «per la costituzione dell'osservatorio e della banca dati sul fenomeno».

7.0.3 (testo 2)/18

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Al medesimo scopo di contrastare l'immigrazione clandestina, per accertare l'effettiva identità e sussistenza del rapporto alla base della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, istituito un Fondo per la mappatura genetica dei ricongiungimenti familiari, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, che ne determina per decreto la ripartizione tra gli uffici consolari preposti all'esame delle domande di ingresso. L'effettuazione del test genetico di identità è prerequisite indispensabile per l'esame della domanda di ricongiungimento familiare. Il Fondo è dotato di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

7.0.3 (testo 2)/19

VITALI, MORGANDO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo

unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008. All'onere derivante dalla attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

7.0.3 (testo 2)/20

VITALI, MORGANDO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008 e 2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Alla copertura degli oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

7.0.3 (testo 2)/21

POLLEDRI

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al medesimo scopo di cui al precedente comma, per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari del Corpo della Guardia di Finanza, con una dotazione di 100 milioni di euro».

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

7.0.3 (testo 2)/22

SACCONI, FERRARA

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

7.0.3 (testo 2)/23

BARBATO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), sostituire il comma 10 col seguente:

«10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, il Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede all'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rivelazioni statistiche relative al triennio indicate dalla legge 51/2006, i suddetti decreti debbono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del triennio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia; della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E ed F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».

7.0.3 (testo 2)/24

MANTOVANO

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), sostituire il punto 11 con il seguente:

«11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51), il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede all'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche relative al triennio indicato dalla legge 51/2006. I suddetti decreti debbono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del triennio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

7.0.3 (testo 2)/25

BOCCIA

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano ne assume la presidenza».

7.0.3 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente comma (articolo), l'Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 mi-

lioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di

cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito

il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. I dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.

12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autonoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Consequentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008: - ;
2009: - ;
2010: + 140.000.

Ministero dell'economia e finanze:

2008: + 12.300;
2009: + 146.200;
2010: + 216.600.

7.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzi delle entrate. A tal fine l'Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente comma (articolo), l'Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre am-

ministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tribu-

tarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della pre-

detta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. I dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.

12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autonoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione

di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008: – ;
2009: – ;
2010: + 140.000.

Ministero dell'economia e finanze:

2008: – ;
2009: + 105.700;
2010: + 153.600.

7.0.7 (testo 3)

BARBOLINI, ADRAGNA, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO, COSTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 8.**8.0.9 (testo 2)**

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, GIULIANI, TIBALDI, COSSUTTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

1. È soppresso il Collegio operante nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

2. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'articolo 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

3. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.

4. È soppresso l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

5. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già svolte dalle strutture sopresse sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture sopresse.

7. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

8. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società sviluppo italia, ora denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresì, dal 30 giugno 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l'assegnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato».

Art. 10.

10.16 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.

2. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai modelli di cui al previsto decreto.

4. La Regione o l'Ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

5. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti».

10.17 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La facoltà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

10.0.4 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO, MOLINARI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

10.0.6 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamenti a favore dei piccoli comuni)

1. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'incremento del contributo ordinario previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del fondo, di cui al predetto comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente».

Art. 13.**13.4 (testo 2)/1 (testo 2)**

LUSI, DE PETRIS, RIPAMONTI, ENRIQUES, BATTAGLIA Giovanni

*All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1:**all'articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «sette comuni» aggiungere le seguenti: «tra loro confinanti».***13.4 (testo 3)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi*). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (*Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi*). – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

3. La Regione individua gli ambiti per la costituzione delle comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento me-

tri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali".

2. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3 e 5, lettera *b)*, dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»;

ed ancora conseguentemente all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 19.400;

2009: - 26.000;

2010: - 26.000.

Art. 20.**20.15 (testo 2)**

MICHELONI, POLLASTRI, PALLARO, TURANO, RANDAZZO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

- a) 12,5 milioni di euro, alla tutela e all'assistenza dei connazionali;
- b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 18.000.

Art. 21.**21.0.4 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Collettività italiane all'estero)*

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, istituite con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, le misure necessarie al rafforzamento e alla realizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 14.000.

Art. 22.

22.10 (testo 3)

POLLEDRI

Al comma 3 sostituire le parole: «è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto» con le seguenti: «è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e 1 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

22.0.3 (testo 2)

BULGARELLI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, BRISCA MENAPACE, ALBONETTI, RIPAMONTI, PALERMI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«22-bis.

*(Misure a sostegno di personale operante
in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)*

1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

«3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 8, allegato 2, alla voce: Ministero della difesa, programma ricerca e innovazione,apportare le seguenti modifiche:

Ricerca tecnologica nel settore della difesa - Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264:

2008: - 10.000.000;
2009: - 10.000.000;
2010: - 10.000.000.

Art. 23.

23.0.4 (testo 2)

SERAFINI, AMATI, FRANCO Vittoria, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, BAIO, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento

dell'autorità giudiziaria, nelle Comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 per l'anno 2008».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

Art. 26.

26.0.2 (testo 2)

NIEDDU, CABRAS

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze uno specifico fondo con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1, nonchè per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 7.000;

2009: - 7.000;

2010: - 7.000.

Art. 28.

28.2 (testo 2)

NARDINI, SODANO, MARCORÀ, DE PETRIS, NIEDDU, TECCE, LIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione sociale determinata dalla crisi dell'agricoltura nella regione Sardegna e al fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare l'agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali provvedendo altresì al raccordo con le procedure comunitarie, sono sospese, fino al 31 dicembre 2008, tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2008, per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti della citata sospensione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.

Art. 29.

29.2 (testo 3)

MARCORA, CUSUMANO, BOSONE, NARDINI, PIGNEDOLI, DE PETRIS, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RADAZZO, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate in entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30

milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 1».

29.0.3 (testo 3)

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BATTAGLIA Giovanni, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, TIBALDI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elen-

chi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati».

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

29.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BATTAGLIA Giovanni, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, TIBALDI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati».

Conseguentemente all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato in euro 100.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

29.0.4 (testo 5)

DE PETRIS, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, SODANO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell'irrigazione)

1. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058, per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c) della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto piano, l'ulteriore contributo di euro 100.000.000 per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011 cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse».

29.0.24 (testo 2)

NARDINI, MARCORÀ, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, SANCIU, MASSIDDA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della Regione Sardegna)

1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della Decisione 97/612/CE, della Commissione del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.

Art. 32.**32.0.4 (testo 2)**

IOVENE, TECCE, NARDINI, ADRAGNA, MONGIELLO, PECORARO SCANIO, PAPANIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni *ex* legge 44.

2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono calcolati in 1.000.000 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.

32.0.11 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera *b*), comma 1, per i soli beni pertinenziali con carattere direttamente ed esclusivamente funzionale allo svolgimento di attività sportive».

Art. 35.**35.5 (testo 2)**

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, D'ONOFRIO, BACCINI, ANDREOTTI, VEGAS, AZZOLLINI, TADDEI, POLLEDRI, AUGELLO

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse stanziati dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

35.16 (testo 2)

ENRIQUES, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del "Passante Nord di Bologna", variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.

35.0.7 (testo 2)

BARELLI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'or-

ganizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del Mondo di nuoto di Roma nel 2009».

Conseguentemente alla tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 400;

2009: - 2.000;

2010: - 3.000;

Art. 86.

74.0.2

BRUTTI Paolo

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4»;

sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo correttivo degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volto a definire un quadro normativo in materia di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferma della istituzione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) conferma che il Consiglio della Camera Arbitrale è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) prescrizione per i membri della Camera Arbitrale degli stessi divieti sussistenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i membri dell'Autorità;

d) prescrizione che i compensi deliberati dall'Autorità per i membri del Consiglio della Camera Arbitrale non possano essere superiori al 60 per cento di quanto previsto per i membri del Consiglio dell'Autorità;

e) conferma dei componenti del Consiglio della Camera Arbitrale già nominati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo qualora, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dichiarino di accettare i divieti di cui alla lettera *c)*;

f) prescrizione che gli arbitrati per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle società interamente possedute oppure partecipate dalle dette pubbliche amministrazioni: nonché dagli enti pubblici economici e dalle società interamente possedute oppure partecipate da questi ultimi, si svolgono esclusivamente presso la Camera Arbitrale;

g) conferma che il giudizio arbitrale è demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la, Camera Arbitrale composto da tre membri;

h) conferma della formazione e tenuta a cura della Camera Arbitrale e di un albo degli arbitri, di un albo dei consulenti tecnici e di un albo dei segretari dei collegi arbitrali;

i) prescrizione che possono far parte dell'albo degli arbitri della Camera Arbitrale;

1) magistrati appartenenti alle magistrature civile, amministrativa contabile e avvocati dello stato che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi a riposo;

2) dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati in materie giuridiche e tecniche che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi a riposo;

3) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori ed in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

4) tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della libera professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;

5) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi;

j) prescrizione che l'iscrizione all'albo è subordinata all'accettazione del divieto di espletare qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture nell'interesse di imprese operanti nei detti settori;

k) conferma dell'albo operante alla data di entrata in vigore del decreto legislativo con conferma dell'iscrizione all'albo dei soggetti appartenenti alle categorie prima indicate qualora dichiarino, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di accettare l'obbligo di non espletare attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture di interesse di imprese operanti nei detti settori;

l) conferma dei requisiti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e dei segretari dei collegi arbitrali;

m) conferma degli albi dei consulenti tecnici e dei segretari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

n) prescrizione che gli arbitri dei soggetti indicati alla lettera f) devono essere nominati dagli stessi nell'ambito dei propri dirigenti, per le

amministrazioni pubbliche di prima e seconda fascia, aventi particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi oppure nell'ambito della propria avvocatura oppure in mancanza nell'ambito dell'avvocatura dello Stato;

o) prescrizione che gli arbitri delle imprese sono nominati dalle stesse nell'ambito degli iscritti all'albo tenuto dalla Camera Arbitrale;

p) specificazione degli arbitrati per i quali per gli iscritti all'albo sussistono particolari incompatibilità ad assumere il ruolo di arbitro o di presidente di collegio arbitrale;

q) prescrizione che il presidente del collegio arbitrale è scelto, fra tutti gli iscritti all'albo, dal Consiglio della Camera Arbitrale sulla base di regole definite dal Consiglio stesso ed approvate dall'Autorità oppure in alternativa per sorteggio;

r) prescrizione che un iscritto all'albo non può acquisire una nuova nomina di arbitro di parte o di presidente di collegio arbitrale se non sono trascorsi almeno un anno dalla conclusione del precedente arbitrato;

s) conferma che il compenso per l'arbitrato è determinato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 2 dicembre 2000 n. 398, dalla Camera Arbitrale in base ad una proposta del collegio arbitrale;

t) prescrizione che il compenso per l'arbitrato per la misura del 40 per cento è di spettanza della Camera Arbitrale per essere, annualmente, ripartito in parti uguali fra tutti gli iscritti all'albo per compensare il divieto di cui alla precedente lettera j) e per la misura del 60 per cento per i compensi agli arbitri;

u) specificazione che i compensi per i segretari dei collegi arbitrali è determinato dalla Camera Arbitrale su proposta del collegio arbitrale e non può essere superiore al 15 per cento del compenso liquidato per gli arbitri;

v) conferma che il lodo si ha per pronunciato con il deposito presso la Camera Arbitrale e che comporta il versamento all'Autorità di una somma inversamente variabile tra lo zero cinquanta per mille e l'uno per mille del valore della controversia".

5. Il decreto legislativo previsto al comma 4 è emanato sentito i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Sullo schema il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il decreto legislativo è emanato decorsi tali termini anche in mancanza di detti pareri.

6. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data» *sono sostituite dalle parole:* «entro il 30 giugno del terzo anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data di validità dei prezziari.

7. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 1-*quinquies* è soppresso».

o, in subordine: «7. All'articolo 253, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 per le fattispecie di cui ai detti articoli e commi si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1"».

Art. 91.

91.2 (testo 2)

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, GAGLIARDI, TIBALDI, COSSUTTA, CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a

tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite massimo del successivo comma 3. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008 sono individuate, entro il limite massimo di 25 unità, le posizioni sottratte all'applicazione del presente comma.

4. Il primo, secondo e terzo periodo del comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 2 del presente articolo sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

6. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della rikusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione. Il visto è comunque rikusato nel caso di mancata pubblicazione.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

8. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: "pubblicano" a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico

e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

9. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

10. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma che costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 10 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

12. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e dell'attività culturali e storico-artistico e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

13. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

14. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vi-

gore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

Art. 94.

94.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure urgenti per la organizzazione degli uffici e la movimentazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Qualora si renda necessario fronteggiare situazioni di carattere eccezionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre d'ufficio, anche in deroga alle procedure vigenti, le necessarie misure temporanee concernenti l'organizzazione degli uffici e la movimentazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. I provvedimenti sono adottati previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

2. L'Amministrazione può collocare in posizione di disponibilità funzionari con qualifica di viceprefetto, viceprefetto aggiunto e dirigente di seconda fascia dell'Area 1, entro il 3 per cento della dotazione organica complessiva e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. I funzionari collocati in disponibilità possono permanere in tale posizione per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità».

94.0.1a

D'AMICO, SCALERA

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Età pensionabile dei professori universitari ordinari)

1. I professori universitari ordinari, compiuto il settantesimo ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

2. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, i professori di cui al comma 1 vengono collocati a riposo.

3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può esser richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.

4. I professori nella posizione di cui al comma 1, conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme vigenti. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione alloro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

5. Ai professori nella posizione di cui al comma 1 viene erogato un trattamento economico netto di importo pari a quello pensionistico. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme a tal fine corrisposte nel triennio di fuori ruolo.

6. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca emana con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative del presente articolo.

8. Sono abrogati l'articolo 19, primo comma, e l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239; l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

Art. 96.

96.Tab.A.12 (testo 2)

BOBBA, TREU, ADRAGNA, RANIERI

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Art. 1, comma 1163 della legge 23 dicembre 2006, n. 296: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;
2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

96.Tab.A.27

AZZOLLINI, FERRARA, TADDEI, BONFRISCO, STRACQUADANIO, VEGAS

*Alla Tabella D, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 20, articolo 11-*quaterdecies*) (U:P:B: 1.5.6 - investimenti):*

2008: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000.

96.Tab.A.28

ADDUCE, TADDEI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 250 *;

2009: + 400;

2010: + 400.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 250;

2009: – 400;

2010: – 400.

* Lo stanziamento è finalizzato al monitoraggio del rischio sismico nelle aree di cui alla legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 247.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 3.

Coord. 1

LA COMMISSIONE

Al comma 8, lettera d), n. 2, capoverso 2-ter ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «commi precedenti» con le seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Al comma 12, lettera c), articolo 6 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415» con le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» e le parole: «articolo 9 dello stesso decreto» con le seguenti: «articolo 20 dello stesso testo unico».

Al comma 12, lettera c), articolo 6 ivi richiamato, capoverso 3, sostituire le parole: «25 gennaio 1996» con le seguenti: «25 gennaio 1992».

Al comma 12, lettera c), articolo 6 ivi richiamato, capoverso 5, sostituire le parole: «delle lettere d) ed e)» con le seguenti: «di cui alle lettere b) e c)».

Al comma 12, lettera c), articolo 6 ivi richiamato, capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 4 dell'articolo 5» con le seguenti: «comma 5 dell'articolo 4».

Al comma 12, lettera f), n. 2 sostituire le parole da: «sono aggiunte le seguenti parole» fino alla fine del numero con le seguenti: «le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67"».

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «quelli formatisi a partire» con le seguenti: «di quelli formati».

Al comma 29, sostituire le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 28».

Al comma 33, lettera c), sostituire le parole: «salvo nel caso» con le seguenti: «salvo i casi».

Al comma 33, lettera n), articolo 168-bis ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «o territori» con le seguenti: «e territori».

Sostituire il comma 40 con il seguente:

«40. Nel decreto di cui al comma 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 33, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati».

Art. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 1 e 4 del presente articolo».

Al comma 30, lettera c), sostituire le parole: «citato comma 9 dell'articolo 44» con le seguenti: «comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Al comma 33, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3».

Art. 5.

Al comma 11, sostituire le parole: «imposta di consumo sul gas metano» con le seguenti: «accisa sul gas naturale».

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «comma 7» con le seguenti: «comma 21» e al secondo periodo, dopo le parole: «riferimento a prodotti» inserire la seguente: «energetici».

Al comma 43, sopprimere le parole: «di importazione».

Art. 7.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «Essi» con le seguenti: «I suddetti crediti di imposta».

Art. 14.

Al comma 4, sostituire le parole: «Il presente articolo si applica» con le seguenti: «I commi da 1 a 3 si applicano».

Art. 33.

Al comma 6, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 4 e 5».

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 4».

Art. 34.

Al comma 9, sostituire le parole: «del Ministro delle infrastrutture per gli interventi infrastrutturali» con le seguenti: «, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture».

Art. 46.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Le disposizioni del presente articolo» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5».

Art. 50.

Al comma 7, alinea, sostituire la parola: «vengono» con le seguenti: «con il regolamento di cui al comma 6 sono».

Art. 63.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «30 milioni di euro» aggiungere la seguente: «annui».

Art. 76.

Al comma 3, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «comma 2».

Al comma 8, sostituire le parole: «di pronta e costante» con le seguenti: «pronta e costante».

Al comma 9, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «comma 7».

Al comma 11, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «comma 7».

Art. 87.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

G/1817/2/5 (testo 2)

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO

La 5ª Commissione permanente,

premessò che, cittadini italiani residenti all'estero posseggono un immobile nel nostro paese;

tenuto conto che i suddetti immobili, per la maggior parte sono ubicati in aree territoriali economicamente svantaggiate, e che vengono utilizzati per brevi periodi nel corso dell'anno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare apposite misure volte a favorire la riduzione delle imposte ICI e della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico degli immobili di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero, anche al fine di consentire la sostenibilità degli oneri di manutenzione dei suddetti immobili.

G/1817/12/5 (testo 2)

NIEDDU, MORGANDO

La 5ª Commissione permanente,

considerato che:

l'articolo 93, comma 4 dell'atto Senato 1817 autorizza assunzioni a favore delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per il 2008, di 120 milioni di euro per l'anno 2009 e di 140 milioni di euro per il 2010;

con questo articolo viene garantito il transito nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di circa 4.500 volontari delle Forze Armate;

attualmente sono in attesa di essere trattiene migliaia di giovani che prestano servizio in qualità di volontari in ferma breve in possesso di oltre di 3 anni di servizio;

non appare opportuno che i volontari in ferma prefissata annuale abbiano la precedenza sui volontari in ferma breve che possono vantare più di 3 anni di servizio e alcuni di essi non potrebbero essere più trattiene;

i primi volontari in ferma prefissata quadriennale istituiti con la legge n. 226 del 2004 matureranno il diritto al transito nelle Forze di Polizia nel 2009;

con il decreto legislativo n. 215 del 2001 sono stati arruolati con una ferma iniziale di trenta mesi moltissimi Ufficiali in ferma prefissata, sia nelle Forze Armate, sia nell'Arma dei Carabinieri;

i suddetti durante il servizio hanno acquisito competenze e professionalità;

impegna il Governo:

per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali della Polizia ad ordinamento civile e militare i posti messi a concorso siano riservati prioritariamente ai volontari in ferma breve.

G/1817/14/5 (testo 2)

AMATO

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

Firenze, al pari di Roma e Venezia, è una grande città d'arte, dotata di un esteso centro storico di inestimabile valore artistico e culturale che rappresenta uno dei fulcri indiscussi del turismo italiano, con una presenza media annua di circa 6 milioni e mezzo di turisti;

Firenze, a fronte dell'elevatissimo flusso turistico che interessa la città, può far ricorso ad una base imponibile fiscale locale che conta su di una popolazione di soli 350.000 abitanti e non può pertanto assicurare la messa in atto degli adeguati interventi per la salvaguardia del proprio straordinario patrimonio artistico, architettonico e culturale;

a differenza di Firenze, le città di Venezia e di Roma ricevono già dallo Stato, così come viene ribadito nella corrente manovra Finanziaria, di un contributo speciale di varia entità grazie all'esistenza di leggi poste alla loro salvaguardia;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

individuare risorse sotto forma di un contributo speciale adeguate per la salvaguardia di Firenze e del suo centro storico.

G/1817/18/5 (testo 2)

LIBÈ, CICCANTI, FORTE

La 5ª Commissione permanente,

premesso:

che l'esito dalle audizioni nel corso dell'indagine conoscitiva sugli incendi boschivi ha evidenziato che quest'anno il numero degli incendi è aumentato del 60 per cento, mentre le superfici bruciate sono aumentate del 250-300 per cento;

che gli incendi registratisi hanno provocato la morte di 18 persone;
che dai numeri sovra esposti si evidenzia un'inefficienza dell'organizzazione generale nella prevenzione, avvistamento e spegnimento incendi;

che tale inefficienza è dovuta anche ad una frammentazione delle competenze attinenti l'azione di spegnimento incendi;

che il quadro legislativo limita il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – struttura tradizionalmente e normativamente, deputata al soccorso pubblico e difesa civile – ad un rapporto di mera collaborazione con le regioni;

che le regioni hanno manifestato una palese carenza nell'attività di prevenzione, ed in particolare nella «centrale» attività di avvistamento, favorendo spesso il rapido espandersi delle fiamme, rendendo ancor più problematica la tempestività dell'intervento di soccorso;

che le regioni presentano una evidente difficoltà sia per ragioni strutturali che economiche, nella lotta attiva agli incendi boschivi;

che non avrebbe senso strutturare un apparato operativo permanente in ambito regionale;

che la scarsità delle risorse messe a disposizione dalle regioni ha consentito di organizzare pochi presidi territoriali e, per giunta, per limitati periodi;

che in altri casi le regioni hanno preferito non sottoscrivere le convenzioni destinando, invece, le scarse risorse al volontariato regionale;

che il volontariato è spesso inadeguato, sia per preparazione sia per esiguità del numero, ad affrontare un evento ad alto livello di rischio come l'incendio boschivo;

che si è constatata una mancanza di coordinamento delle squadre di intervento di terra; troppo spesso infatti si presentano sui luoghi dell'evento una pluralità di soggetti – squadre di volontari, della protezione civile regionale, della provincia e del comune – che agiscono in maniera estemporanea e frammentata, senza attitudine all'azione coordinata e con una mancanza di cultura ad eseguire gli ordini operativi, con diversa preparazione, con differenti attrezzature e dispositivi di protezione e con inadeguati collegamenti radio;

che la materia degli incendi boschivi non ha trovato negli accordi di programma una adeguata disciplina;

che gli accordi di programma non risultano essere uno strumento idoneo a definire i rapporti istituzionali con le regioni;

che la frammentazione degli accordi, in ragione delle diverse sensibilità regionali, acuisce le differenze di risposta operativa sul territorio;

che tale disorganizzazione ha prodotto il proliferare di sale operative permanenti nate per opera delle regioni, delle province, del corpo forestale, del COAU, del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, eccetera;

visto:

che il Corpo dei vigili del fuoco svolge, pur nella grave situazione di esiguità di risorse economiche e di personale, un ruolo fondamentale nello spegnimento degli incendi boschivi con professionalità, competenza e capacità organizzative;

che l'eventuale affidamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ruolo di avvistamento degli incendi e di coordinamento dello spegnimento a terra, non intaccherebbe, in alcun modo, la competenza primaria delle regioni relativamente alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

avviare una seria e condivisa rivisitazione della legge quadro n. 353/2000, con la finalità di razionalizzare le risorse in campo e di migliorare le capacità di risposta operativa, al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni come quelle di quest'estate che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità e creato gravi difficoltà all'interno tessuto economico e sociale di vaste aree del Paese;

ad affidare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il ruolo di avvistamento degli incendi e di coordinamento dello spegnimento a terra, in virtù della riconosciuta professionalità, della capillare diffusione sul territorio, della flessibilità della presenza del personale nelle sedi di servizio e della disponibilità delle colonne mobili regionali;

a confermare le competenze del Corpo forestale dello stato in tema di tutela dell'ambiente boschivo e, in relazione alla natura anche di forza di polizia;

a rafforzare la funzione del Corpo forestale in tema di prevenzione ed accertamento di reati concernenti il predetto interesse.

G/1817/20/5 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;

b) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/1817/27/5 (testo 2)

PEGORER, RUBINATO, ENRIQUES

La 5ª Commissione permanente,

al fine di garantire una corretta concorrenza fra soggetti analoghi nell'ambito delle attività dei servizi alla persona,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prendere provvedimenti di carattere normativo, interpretativo o amministrativo, nell'ambito della normativa europea, rivolti a attribuire alle Regioni la facoltà di favorire ed aiutare, anche fiscalmente le ASP succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o istituite a seguito di specifiche norme legislative regionali;

estendere la provvidenza agli enti strumentali delle ASP di cui al punto precedente, limitatamente alle loro attività istituzionali.

G/1817/28/5 (testo 2)

DONATI, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, RIPAMONTI, COSSUTTA

La 5ª Commissione permanente,

considerato che:

l'articolo 6, ai comuni 1 e 2, della Legge finanziaria 2008 prevede l'istituzione di un fondo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzato al sostegno e la promozione del Trasporto pubblico locale, nelle prospettive del processo di riforma del settore, nonché al comma 7 la defiscalizzazione per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

per il rilancio della mobilità collettiva e sostenibile nelle città italiane, che registrano una carenza cronica di reti, investimenti e servizi innovativi, servono interventi normativi e finanziari di natura strutturale, costanti e duraturi, che diano certezze sia alle amministrazioni locali sia alle imprese di trasporto per il miglioramento dei servizi di mobilità per i cittadini;

presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo Interistituzionale per il rilancio e lo sviluppo del Trasporto pubblico locale, con la partecipazione delle istituzioni regionali e locali, delle imprese di trasporto e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

il documento condiviso e proposto dal Governo al tavolo interistituzionale, che affronta il complesso delle regole per la riforma e lo sviluppo del trasporto pubblico locale; in riferimento alle risorse necessarie, prospetta la possibilità dell'istituzione di un fondo annuale stabile alimentato dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio non professionale pari a tre centesimi e da un ulteriore contributo delle Regioni derivante dalla possibilità a queste riconosciuta di istituire una analoga imposta regionale;

preso atto che la proposta di risorse prevista all'articolo 6 della legge finanziaria 2008 non affronta e risolve in modo strutturale gli investimenti e le risorse per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, essendo riferite solo all'anno 2008 e che per questa ragione le Aziende di trasporto

hanno indetto per il 14 novembre 2007 una giornata di mobilitazione, con la richiesta al Governo di risolvere in modo strutturale il nodo delle risorse per il Trasporto pubblico locale:

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere in modo strutturale e duraturo il flusso di risorse da destinare ogni anno per lo sviluppo del Trasporto pubblico locale.

G/1817/29/5 (testo 2)

MARCORA, BENVENUTO

La 5ª Commissione permanente,

in sede di esame dell'A.S. 1817, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

impegna il Governo:

a contrastare l'offerta illegale e ad adeguare le scommesse sulle corse dei cavalli alle modifiche del comportamento dei giocatori, nonché al mutato assetto delle reti distributive dei giochi, determinato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 5 luglio 2005, n. 223, ed alla crescente diffusione del gioco a distanza;

a provvedere al riordino della normativa in materia.

G/1817/30/5 (testo 2)

GRILLO, STRACQUADANIO, FERRARA, RUBINATO

La 5ª Commissione permanente,

premessa la rilevanza dell'attività delle fondazioni di origine bancaria nella realizzazione delle finalità di utilità sociale volte alla promozione dello sviluppo economico e sociale delle collettività locali;

considerato che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, consente alle fondazioni di realizzare direttamente i propri fini istituzionali attraverso società strumentali operanti nei settori rilevanti, di cui detengono il controllo;

tenuto conto che tali società, dovendo operare in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione, non sono preordinate allo svolgimento di attività di carattere lucrativo, né finalizzate a conseguire profitti;

tenuto conto altresì che l'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede il pagamento di un oneroso importo forfetario a titolo di

Ires da parte delle società che non conseguano un prestabilito reddito minimo d'impresa (cosiddetta società di comodo);

ravvisato che la normativa sopra citata è preordinata a colpire l'utilizzo della forma societaria per scopi elusivi;

tenuto conto che la finalità delle società strumentali è diversa e orientata, come quella delle fondazioni, alla realizzazione di scopi di utilità sociale;

ritenuto che appare opportuno, in ogni caso, consentire l'esclusione delle società strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalla disciplina delle società di comodo, affinché non venga precluso alle fondazioni l'utilizzo di uno strumento che il legislatore ha voluto concedere loro affinché possano accrescere il grado di efficienza e di efficacia della loro attività finalizzata a perseguire gli scopi istituzionali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

riesaminare la disciplina relativa alle società strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

G/1817/32/5 (testo 2)

CICCANTI

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

sui contratti di telefonia mobile in abbonamento grava la tassa di concessione governativa di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per utenza affari e ciò rappresenta un prelievo decisamente oneroso che frena lo sviluppo della telefonia mobile;

che nell'ambito dell'Unione Europea un prelievo di questo tipo risulta presente oltre che in Italia, soltanto in Grecia (per valori decisamente più contenuti) e in Bulgaria;

che l'eliminazione della tassa di concessione governativa è stata oggetto di alcuni ordini del giorno approvati dal Parlamento che impegnano l'Esecutivo ad adottare iniziative normative volte alla soppressione della tassa di concessione governativa già nell'ambito della legge finanziaria 2008;

che gli operatori telefonici sono tenuti ad effettuare per conto dell'Erario la riscossione del tributo sostenendo oneri del tutto impropri e comunque significativi;

che in ambito IVA le disposizioni riguardanti l'IVA sulla telefonia mobile (articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *g*), del DPR n. 633/72) potrebbero essere in contrasto con la normativa comunitaria di riferimento e

hanno determinato, da parte della Commissione Europea, l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di adottare in un prossimo provvedimento iniziative normative volte al riesame della tassa di concessione governativa.

G/1817/35/5 (testo 2)

BOSONE, RUBINATO, PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

gli eventi alluvionali che hanno colpito nel 2007 la regione Lombardia, in particolare il territorio dell'Oltre Po Pavese, il Veneto, nei territori delle province di Treviso, Venezia e Padova e, nel 2000, la Valle d'Aosta, hanno provocato ingenti danni al territorio e pregiudicato le normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche. A seguito di tali eventi, è stato dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e, tuttavia, la mancanza di sussidi non ha consentito interventi di ricostruzione e di riparazione che si rendono necessari ed urgenti;

danni considerevoli hanno subito le opere idrogeologiche, le abitazioni, le aziende agricole, soprattutto le colture, le serre e gli impianti di produzione altamente tecnologici con gravi ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

tali eventi hanno rivelato l'estrema fragilità del territorio ai dissesti idrogeologici, specie nelle zone di montagna. La regione Valle d'Aosta, in particolare, ha avviato un programma non solo di ripristino dei danni, ma di difesa del suolo strutturale e non strutturale. L'opera di semplice ripristino dei danni in detta regione è ormai quasi conclusa, mentre sono ancora numerose le situazioni di dissesto in atto o potenziale, evidenziate dall'evento alluvionale, che necessitano di interventi di messa in sicurezza,

impegna il Governo:

a provvedere allo stanziamento, delle risorse necessarie a fronteggiare, in via d'urgenza, i danni conseguenti agli eventi alluvionali in premessa, in sinergia con le regioni Lombardia, Veneto e Valle d'Aosta. In particolare il fondo sarà utilizzato:

a) per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché per la realizzazione di ade-

guati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

b) per la ripresa delle attività produttive, in particolare agricole, e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzati a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi.

G/1817/37/5 (testo 2)

MORGANDO, LUSI, IOVENE

La 5ª Commissione permanente,

considerata l'urgenza di intervenire per assicurare gratuità, semplificazione e sostegno per l'adozione internazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

assumere iniziative per la revisione della vigente normativa in materia di imposte sui redditi e di adozione internazionale, nel senso di prevedere una detraibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184;

assumere le necessarie iniziative per l'istituzione di un «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e al consolidamento dei canali di adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte delle Commissioni e degli Enti autorizzati;

nonché a prevedere iniziative volte innovare la disciplina vigente, al fine di assicurare la registrazione dei contratti del personale di nazionalità italiana e maggiorenne, impiegato presso gli Enti autorizzati di cui alla legge n. 184 del 1983, a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con la qualifica di cooperante di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

G/1817/38/5 (testo 2)

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, EMPRIN GILARDINI, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTANO, VALPIANA, MORGANDO, LUSI

La 5ª Commissione permanente,

nell'esaminare il disegno di legge finanziaria per il 2008 e, nello specifico, le disposizioni a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette,

considerato:

che è da anni che si pone il problema di dare una risposta compiuta a quella che possiamo definire una vera emergenza sanitaria e sociale;

che presso il Ministero della salute si è svolto un approfondito lavoro di indagine per giungere all'identificazione dei pazienti interessati e alla quantificazione economica dell'indennizzo;

che, questa Assemblea ha approvato recentemente, nell'esame del decreto legge n. 159 del 2007, un'autorizzazione di spesa, relativamente all'anno 2007, per le azioni di risarcimento dei danni tuttora pendenti nei confronti dei pazienti;

impegna il Governo:

a individuare, anche nel corso dei tempi d'esame della manovra finanziaria, le risorse necessarie a far fronte al fabbisogno occorrente a partire dal 2008, garantendo almeno l'entità annua degli stanziamenti analoga a quella disposta per il 2007.

G/1817/39/5 (testo 2)

MORGANDO, LUSI, BOBBA

La 5ª Commissione permanente,

considerata la necessità di intervenire per il rafforzamento degli interventi a favore delle famiglie numerose con più di tre figli, come elemento strategico di una politica di sviluppo e di equilibrio sociale,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative per incrementare il reddito dei nuclei familiari con più di tre figli e con un reddito complessivo pari ad un massimo di 50 mila euro annui con assegno pari a 250 euro all'anno pro capite per ciascun figlio minore;

ad individuare la priorità di un intervento significativo di riduzione del carico fiscale per le famiglie numerose.

G/1817/40/5 (testo 2)

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI COSSUTTA, ALFONZI, PISA, DI SIENA, ZUCCHERINI, VANO, PALERMO, TIBALDI, RIPAMONTI, NARDINI, CARLONI, BINETTI, BOCCIA Maria Luisa, DE PETRIS, FRANCO Vittoria, GAGGIO GIULIANI, MONGIELLO, BRISCA MENAPACE, GAGLIARDI, ROSSA, EMPRIN GILARDINI, CAPELLI, TURIGLIATTO, MAGISTRELLI, BASSOLI, NEGRI, SERAFINI, AMATI, PELLEGGATTA, VALPIANA, DONATI, MORGANDO, POLLEDRI, STIFFONI

La 5ª Commissione permanente,

premessi che:

la situazione dell'occupazione femminile in Italia è una delle peggiori d'Europa:

- tasso di attività femminile più basso d'Europa, ancora quattordici punti al di sotto degli obiettivi di Lisbona 2010;
- forte addensamento nella precarietà e nel lavoro nero in cui le donne rappresentano oltre il 56 per cento degli addetti;
- differenziali retributivi che mediamente si aggirano attorno al 23 per cento degli stipendi degli uomini;
- abbandono del posto di lavoro a causa di maternità, non condivisione delle responsabilità familiari nell'ambito della coppia.

La scarsa presenza delle donne nel lavoro si configura oggi come una vera e propria emergenza nazionale che richiama interventi convergenti tra politiche per il lavoro e politiche sociali. Come affermato anche dal Ministero del lavoro in una recente Conferenza su questi temi, un intervento a sostegno delle politiche di genere nel lavoro è senza dubbio rappresentato da una modifica normativa che porti ad aumentare l'indennità per i congedi parentali. Infatti il bassissimo utilizzo che se ne fa oggi non corrisponde ad uno scarso interesse, ma alla ristrettezza dalla copertura economica. Con un'indennità che arriva appena al trenta per cento della retribuzione, ne usufruisce solo chi non ne può fare assolutamente a meno o chi ha alti redditi. Usufruisce dei congedi solo il 24 per cento delle lavoratrici madri; per i lavoratori padri la percentuale scende al 3 per cento; la fruizione dei congedi scende drasticamente nel periodo dai tre agli 8 anni di vita del bambino,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

aumentare l'indennità dei congedi parentali, di cui al D.L. n. 151 del 26 marzo 2001, articoli 32, 33, 34 dal 30 al 50 per cento della retribuzione e a consentire una maggiore flessibilità attraverso l'uso orario del-

l'istituto, condizioni entrambe allo stesso tempo incentivanti verso un maggior uso maschile del congedo;

corrispondere, per i periodi di congedo parentale dopo i tre anni di vita del bambino (art. 34) un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; la misura va estesa ai genitori di minore con handicap in situazione di gravità (art. 33);

estendere queste misure anche ai lavoratori atipici e ai genitori adottivi e affidatari, ai quali va esteso anche l'esonero dal lavoro notturno;

tenendo anche conto dei fondi per la maternità accantonati e non utilizzati del Fondo GIAS sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS.

G/1817/42/5 (testo 2)

BONADONNA, RUBINATO, ALBONETTI

La 5ª Commissione permanente.

in sede di discussione del disegno di legge n. 1817,

premessi:

che l'apprendistato nell'artigianato e nella micro e piccola impresa ha tradizionalmente goduto di uno speciale statuto per il suo elevato valore sociale, rappresentando lo strumento principale di trasmissione del sapere e del saper fare, grazie soprattutto all'insegnamento che il titolare dell'impresa, con il proprio impegno personale, impartisce all'apprendista;

che la tutela dell'apprendistato nell'artigianato e nelle micro e piccole imprese ha sempre rappresentato un obiettivo prioritario del legislatore, di rilevanza strategica per garantire una buona occupazione, valorizzare il bagaglio culturale dei giovani e contribuire alla crescita sociale ed economica del Paese;

che la stessa Carta Costituzionale, nella lettura fornita dal combinato disposto degli articoli 35 e 45, conferisce grande rilievo alla necessità di conciliare la formazione professionale dei giovani lavoratori con la tutela e lo sviluppo dell'artigianato;

evidenziato:

che la legge finanziaria dello scorso anno ha previsto al comma 773 dell'articolo 1 la rideterminazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e che, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiore o pari a nove, tale contribuzione è stata ridotta dell'8,5 per cento il primo anno e del 7 per cento il secondo anno di contratto;

che per questi motivi l'aumento ai fini previdenziali fino a dieci punti percentuali della contribuzione anche degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, introdotta dalla legge finanziaria 2007, si è rivelata gravemente penalizzante sul piano sociale, ancor prima che su quello economico, per le imprese medesime;

che in questo contesto, la contribuzione aggiuntiva introdotta dalla finanziaria per il 2007, anche se prevista in misura ridotta per il biennio iniziale, è risultata particolarmente penalizzante e, soprattutto, difficilmente accettabile da parte dei datori di lavoro, dato che, nei primissimi anni di inserimento dell'apprendista, la parte predominante e più significativa della formazione professionale viene realizzata con l'affiancamento ed il paziente insegnamento da parte del titolare dell'impresa o di un suo collaboratore di provata esperienza e professionalità;

che nell'ottica esposta il datore di lavoro sopporta un costo notevole, sia per il valore di un insegnamento unico ed insostituibile, sia per la considerevole entità di ore di lavoro impiegate per l'addestramento e la formazione dell'apprendista,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia ridotta la contribuzione, per le imprese fino a 9 addetti, per la durata del primo biennio lasciando, in ogni caso, a carico delle medesime imprese il contributo per la copertura in caso di malattia, fin dal primo anno di apprendistato.

G/1817/45/5 (testo 2)

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, IOVENE, SILVESTRI, TECCE, GIULIANI, CICCANTI, BARBATO

La 5ª Commissione permanente:

premesso che:

l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea privi di una misura universalistica di sostegno al reddito. Pur esistendo interventi locali, manca una misura omogenea sul territorio nazionale che impedisca al singolo e alla famiglia di cadere al di sotto della soglia di povertà. Il nostro sistema è pertanto privo di uno strumento non categoriale, non frammentato, trasparente e tale da non consentire eccessivi margini di discrezionalità. La compresenza di sistemi locali di assistenza economica porta in sé elementi di disuguaglianza a parità di bisogno e non dà certezze sia riguardo ai criteri di accesso e di erogazione, sia riguardo ai diritti e ai doveri dei cittadini;

la finanziaria 1998 stanziò le risorse per realizzare la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, iniziata nell'ottobre del 1998 e conclusasi nel dicembre 2000. Successivamente, la finanziaria 2004 sosti-

tuì il reddito minimo di inserimento con il reddito di ultima istanza, rimasto però inattuato, e descritto come uno strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, a vantaggio dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non fossero beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. Le modalità di attuazione, rimandate a decretazione interministeriale, prevedevano specificamente il cofinanziamento degli interventi programmati dalle singole Regioni;

considerato che:

l'Unione Europea considera indispensabile che tutti i Paesi aderenti si dotino di una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di tipo universalistico, quale strumento basilare per la strutturazione di uno stato sociale moderno, adatto alle attuali caratteristiche del mercato del lavoro e del non lavoro, efficiente, non assistenziale ma, al contrario, in grado di promuovere l'individuo e consentirgli di uscire dallo stato di bisogno;

contrariamente a quanto auspicabile, il nostro sistema sociale sconta ancora ritardi evidenti rispetto alle migliori esperienze europee;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

presentare un progetto di legge che istituisca una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni ripetutamente ribadite dall'Unione Europea.

G/1817/47/5 (testo 2)

TECCE, PALERMO, VANO, NARDINI, GIANNINI, ALBONETTI, ZUCCHERINI

La 5ª Commissione permanente,

in sede di esame della legge finanziaria per il 2008,

viste le misure di mobilità e di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 94;

impegna il Governo,

a valere sull'esercizio finanziario 2008, a ricercare un adeguato ulteriore contributo finalizzato alla stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali UE.

G/1817/49/5

BARBATO

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,

considerata la particolare situazione del personale del Ministero della giustizia,

impegna il Governo a perseguire le finalità sottese all'emendamento 7.0.3 (testo 2).

G/1817/50/5

BOSONE, PERRIN, RUBINATO, BOCCIA Antonio, TECCE, VILLONE, CABRAS, ENRIQUES, BRUTTI Paolo, LUSI, BARBATO, ALBONETTI, RIPAMONTI, CICCANTI

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,

premesso che:

a fronte dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito negli ultimi decenni numerose aree del territorio nazionale, con gravi danni per la popolazione civile e per l'economia dei territori interessati, i provvedimenti legislativi che nel tempo si sono succeduti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e a sostegno delle comunità locali, rimangono tuttora parzialmente inattuati, riproponendo annualmente la necessità di disporre nuove misure per la prosecuzione degli interventi già avviati ovvero il rifinanziamento della legislazione speciale vigente,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue prerogative e competenze, ad assicurare la massima priorità all'adozione dei provvedimenti amministrativi e normativi necessari al completamento, in tempi ravvicinati, di tutti i programmi tuttora in corso a sostegno delle comunità locali colpite da eventi calamitosi negli ultimi decenni, prevedendo altresì le necessarie risorse finanziarie, con ciò provvedendo al definitivo superamento dei programmi di ricostruzione e riattivazione aperti su tutto il territorio nazionale, a partire dai seguenti:

- a) eventi sismici degli anni 1980, 1981 e 1982 in Campania e in Basilicata;
- b) eventi sismici in Abruzzo e Molise;
- c) crisi sismica in Umbria e Marche del 1997;
- d) crisi sismica delle province di Campobasso e Foggia;
- e) alluvione del novembre 1994 in Piemonte;
- f) alluvione dell'ottobre 2000 in Valle d'Aosta;

- g) alluvione dell'ottobre 2007 nella provincia di Teramo;
 - h) alluvioni del 2007 nell'Oltre Pavese;
 - i) alluvioni del 2007 nelle province di Treviso, Venezia e Padova, nonché tutti gli altri eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni;
 - l) eventi sismici in Belice;
 - m) alluvione 2005 ad Osimo.
-

G/1817/51/5

TECCE, ALBONETTI, BRUTTI Paolo

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1817,

impegna il Governo:

ad adottare in tempi solleciti misure volte a salvaguardare la facoltà di collocamento in aspettativa per i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città metropolitane di cui all'articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

G/1817/52/5

DE PETRIS, MARCORÀ, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

La 5ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008,
premessi che:

i cambiamenti climatici in atto riducono la disponibilità idrica e concorrono a determinare situazioni di scarsità della risorsa in vaste aree del Paese, con conseguenze rilevanti sulla produzione agricola;

unitamente a politiche rivolte al risparmio dei consumi nell'irrigazione, occorre incrementare la capacità di raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento alla realizzazione di una rete di piccoli invasi nelle aree territoriali che ad oggi ne sono completamente sprovviste;

l'articolo 1, comma 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stanziando risorse di rilievo per il finanziamento del Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 2005,

impegna il Governo:

a disporre nei successivi atti la definizione di una ricerca sulla dotazione finanziaria destinata dall'articolo 1, comma 1059, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'attuazione del Piano irriguo nazionale, per la realizzazione, d'intesa con le regioni competenti, di una rete di piccoli invasi per le acque meteoriche, con priorità per le aree territoriali in situazione di forte carenza nella capacità di raccolta.
